



SENT. 55/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria RIOLO Presidente

Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere

Dott.ssa Laura ALESIANI Primo Referendario relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA PARZIALE

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 947 del registro di Segreteria, promosso dal Pubblico Ministero presso questa Sezione in persona del Procuratore regionale Dott. Giuseppe De Rosa, nei confronti dei Sig.ri:

- **Laurent Vierin** (C.F. VRNLNT75M07A326W), nato ad Aosta il 7.8.1975 e residente a Jovençon (AO) in Hameau Le Clou n. 6, int. 02, rappresentato e difeso dall'Avv. Piercarlo Carnelli (avvpiercarloarnelli@cnfpec.it), elettivamente domiciliato presso il predetto indirizzo PEC;

- **Emily Marinella Rini** (C.F. RNIMYM82M55A326N), nata ad Aosta il 15.8.1982 e ivi residente in Regione Busseyaz, 1, int. 02, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Renato Marini (renatomarini@ordineavvocatiroma.org) e dall'Avv. Matteo Paoletti (matteopaolelli@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori sopra indicati;

	- Mauro Baccega (C.F. BCCMRA55M15A326X), nato il	
	15.8.1955 ad Aosta e ivi residente in via Torino n. 49, int. 01, rappresentato e	
	difeso dal Prof. Avv. Renato Marini (<i>renatomarini@ordineavvocatiroma.org</i>) e	
	dall'Avv. Matteo Paoelli (<i>matteopaoelli@ordineavvocatiroma.org</i>),	
	elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei	
	difensori sopra indicati;	
	- Luigi Giovanni Bertschy (C.F. BRTLGV65S10A326G), nato il 10.11.1965 ad	
	Aosta e residente in Hône (AO), via Celestino Vaser n. 10, rappresentato e difeso	
	dall'Avv. Federico Burlando (<i>federicoburlando@pec.ordineavvocatitorino.it</i>) e	
	dall'Avv. Alex Micheletto (<i>avvalexmicheletto@puntopec.it</i>), elettivamente	
	domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Hône, Via Chanoux n. 20;	
	- Jean-Pierre Guichardaz (C.F. GCHJPR66T30A326W), nato il 30.12.1966 ad	
	Aosta e ivi residente in Via Parigi n. 104, int. 02, rappresentato e difeso dagli	
	Avvocati Nicola Thiébat (<i>avvnicolathiebat@cnspec.it</i>) e Oliviero Guichardaz	
	(<i>avv.oliguichardaz@pec.it</i>), elettivamente domiciliato presso lo studio del primo	
	in Aosta, Via Croce di Città n 44, nonché digitalmente al predetto indirizzo PEC;	
	- Aurelio Marguerettaz (C.F. MRGRLA63M22A326I), nato il 22.8.1963 ad	
	Aosta e ivi residente in Via Parigi n. 105, int. 01, rappresentato e difeso dagli	
	Avv. Carlo Leone Giacomo Merani	
	(<i>carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it</i>), Roberto Serventi	
	(<i>robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it</i>) e Gianni Maria Saracco	
	(<i>giannimariasaracco@pec.ordineavvocatitorino.it</i>), elettivamente domiciliato	
	presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificati sopra indicati;	
	- Alessandro Nogara (C.F. NGRLSN58E28A326P), nato il 28.5.1958 ad Aosta	
	e residente a Quart (AO), in Villaggio Torrent n. 24, rappresentato e difeso	
	2	

	dall'Avv. prof. Paolo Scaparone	
	(<i>paoloscaparone@pec.ordineavvocatitorino.it</i>) e dall'avv. Alex Micheletto	
	(<i>avvalexmicheletto@puntopec.it</i>), elettivamente domiciliato presso lo studio di	
	quest'ultimo in Hône, Via Chanoux n. 20;	
	- Renzo Testolin (C.F. TST RNZ68C28A326Z), nato il 28.3.1968 ad Aosta e	
	residente ad Aymavilles (AO) – fraz. Venoir n. 27, rappresentato e difeso dagli	
	Avv.ti Anna Maria Scrascia (<i>annamaria.scrascia@milano.pecavvocati.it</i>) e	
	Gessica Pasqualin (<i>gessica.pasqualin@milano.pecavvocati.it</i>), elettivamente	
	domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultima;	
	- Nicoletta Spelgatti (C.F. SPLNLT71L68A326I), nata il 28.7.1971 ad Aosta ed	
	ivi residente in Via Marmore n. 2, int. 02, rappresentata e difesa dagli Avvocati	
	Massimo Bali (<i>studiolegale@pec.massimobali.it</i>) e Luigi Busso	
	(<i>avv.luigibusso@pec.it</i>), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Aosta,	
	Passage du Folliex n. 3, nonché digitalmente ai predetti indirizzi PEC;	
	- Elsò Renzo Giovanni Gerandin (C.F. GRNLRN57M08A326J), nato	
	l'8.8.1957 ad Aosta e residente in Brusson (AO), Via Extrepieraz n. 101,	
	rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Biondo	
	(<i>simonetta.biondo@legalmai.it</i>), elettivamente domiciliato presso il suo studio in	
	Aosta, Via Chambery n. 51, nonché digitalmente al predetto indirizzo PEC;	
	- Stefano Aggravi (C.F. GGRSFN85D12A326E), nato il 12.4.1985 ad Aosta e	
	ivi residente in via Losanna n. 10, int. 02, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo	
	Merani (<i>carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it</i>) e Roberto Serventi,	
	(<i>robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it</i>), elettivamente domiciliato presso	
	il loro studio in Torino, Galleria Enzo Tortora n. 21, nonché digitalmente ai	
	predetti indirizzi PEC;	

-	Claudio Restano (C.F. RSTCLD64P23A326A), nato il	
	23.9.1964 ad Aosta e residente a Valpelline (AO), Frazione Capoluogo n. 5,	
	rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Merani (<i>carlomerani</i>	
	<i>@pec.ordineavvocatitorino.it</i>) e Roberto Serventi	
	(<i>robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it</i>), elettivamente domiciliato in	
	Torino, Galleria Enzo Tortora n. 21, nonché digitalmente ai predetti indirizzi	
	PEC;	
	- Paolo Sammaritani (C.F. SMMPLA59L19A326D), nato il 19.7.1959 ad Aosta	
	(AO) e ivi residente in Via IV Novembre n. 7, int. 01, rappresentato e difeso	
	dall'Avv. Massimo Francesco Dotto	
	(<i>massimofrancescodotto@ordineavvocatiroma.org</i>), elettivamente domiciliato	
	presso lo Studio del suddetto procuratore sito in Roma (RM), Via Agostino	
	Depretis n. 86 – 00184, nonché digitalmente al predetto indirizzo PEC;	
	- Cristoforo Cugnod (C.F. CGNCST53A11B230O), nato l'11.01.1953 a	
	Brusson (AO) e ivi residente in Via Pra da Riva n. 14, rappresentato e difeso	
	dall'Avv. Fabrizio Callà (<i>avvfabriziocalla@puntopec.it</i>), elettivamente	
	domiciliato presso il suo studio in Aosta – Piazza Narbonne n. 16;	
	- Fabrizio Savoye (C.F. SVYFRZ67M07A326U), nato il 7.8.1967 ad Aosta	
	(AO) e residente a Doues (AO), in Frazione Meylan n. 8, rappresentato e difeso	
	dall'Avv. Fabrizio Callà (<i>avvfabriziocalla@puntopec.it</i>), elettivamente	
	domiciliato presso il suo studio in Aosta – Piazza Narbonne n. 16;	
	- Patrizia Mauro (C.F. MRAPRZ 69D67 A326G), nata il 27.4.1969 ad Aosta e	
	residente a Sarre (AO), in Frazione La Remise n. 64, rappresentata e difesa	
	dall'Avv. Fabrizio Callà (<i>avvfabriziocalla@puntopec.it</i>), elettivamente	
	domiciliata presso il suo studio in Aosta – Piazza Narbonne n. 16.	
	4	

	Visti l’atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione	
	giurisdizionale in data 28 agosto 2024, le memorie di costituzione dei convenuti	
	e gli atti di causa.	
	Vista la sentenza parziale di questa Sezione giurisdizionale n. 4/2025 del 19	
	maggio 2025.	
	Vista l’ordinanza istruttoria n. 2/2025 del 21 maggio 2025.	
	Uditi , nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025: il relatore Dott.ssa Laura	
	Alesiani; il Pubblico Ministero in persona del Procuratore regionale, Dott.	
	Quirino Lorelli; i Difensori dei convenuti, l’Avv.to Carnelli Piercarlo per Vierin	
	Laurent, l’Avv.to Micheletto Alex per Nogara Alessandro, l’Avv.to Burlando	
	Federico per Bertschy Luigi Giovanni, gli Avv.ti Scrascia Anna Maria e	
	Pasqualin Gessica Assunta Paola per Testolin Renzo, l’Avv.to Serventi Roberto	
	su delega degli Avv.ti Marini Renato e Paoletti Matteo per Rini Emily Marinella	
	e Baccega Mauro, gli Avv.ti Serventi Roberto e Saracco Gianni Maria per	
	Marguerettaz Aurelio, l’Avv.to Thiebat Nicola per Guichardaz Jean Pierre, l’Avv.	
	Bali Massimo per Spelgatti Nicoletta, l’Avv. Bali su delega dell’Avv. Dotto	
	Massimo per Sammaritani Paolo, l’Avv.to Biondo Simonetta per Gerardin Elso	
	Renzo Giovanni, l’Avv.to Serventi Roberto per Aggravi Stefano e Restano	
	Claudio, l’Avv.to Callà Fabrizio per Cugnod Cristoforo, Mauro Patrizia, Savoye	
	Fabrizio.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I soggetti indicati in epigrafe sono stati citati in giudizio, a titolo di colpa grave,	
	per sentirli condannare al risarcimento del danno che sarebbe stato arrecato alla	
	Regione Valle d’Aosta, quantificato in complessivi euro 3.999.787,42 ,	
	5	

	corrispondente agli aiuti erogati “ <i>all’Association Regionale Eleveurs</i>	
	<i>Valdotains</i> ” nel Settore Zootecnico (<i>nel prosieguo: A.R.E.V.</i>), secondo la	
	ripartizione di cui all’atto di citazione.	
	Nello specifico, sono stati chiamati in giudizio, nella loro qualità di componenti	
	<i>pro-tempore</i> della Giunta della Regione Valle d’Aosta, i Sig.ri Vièrin Laurent,	
	Rini Emily Marinella, Baccega Mauro, Bertschy Luigi Giovanni, Guichardaz	
	Jean-Pierre, Marguerettaz Aurelio, Nogara Alessandro, Testolin Renzo, per aver	
	approvato la deliberazione n. 415 del 3/4/2018 di concessione del contributo a	
	fondo perduto di euro 1.800.000,00 a favore dell’Association Règionale Eleveurs	
	Valdotaine (c.d. AREV), nonché, sempre nella qualità di componenti <i>pro-</i>	
	<i>tempore</i> della Giunta regionale, i Sig.ri Spelgatti Nicoletta, Gerandin Elso Renzo	
	Giovanni, Aggravi Stefano, Restano Claudio, Sammaritani Paolo, per aver	
	approvato la deliberazione n. 1536 del 30/11/2018 di concessione del contributo	
	integrativo a fondo perduto di euro 2.200.000,00 sempre a favore di AREV.	
	Sono stati, altresì, chiamati in giudizio, nella loro qualità di	
	Coordinatore/Dirigente <i>pro-tempore</i> del Dipartimento Agricoltura della Regione	
	Valle d’Aosta il Sig. Cugnod Cristoforo, nonché il Sig. Savoye Fabrizio e la Sig.ra	
	Mauro Patrizia, nella qualità di Dirigente <i>pro-tempore</i> del Dipartimento Bilancio	
	della Regione.	
	Ciò premesso, si richiama integralmente la sentenza parziale emessa nel presente	
	giudizio a seguito dell’udienza del 26 marzo 2025, n. 4/2025 depositata in data	
	19 maggio 2025, con cui sono state rigettate le eccezioni relative al difetto di	
	giurisdizione, all’inammissibilità e nullità dell’atto di citazione, alla prescrizione,	
	nonché l’eccezione di cui all’art. 1, comma 1-ter, della Legge n. 20/1994,	
	disponendo, con separata ordinanza, incumbenti istruttori. Alla stessa sentenza si	
	6	

	rinvia per una completa esposizione della fattispecie in esame.	
	L'addebito mosso ai convenuti concerne la concessione alla predetta	
	Associazione di Allevatori, AREV, di contributi, che, poi, venivano distribuiti	
	agli Allevatori della Regione iscritti a tale Associazione, diretti alla	
	valorizzazione della razza valdostana, tutto ciò, ad avviso del P.M., in violazione	
	dell'art. 24 del Regolamento europeo n. 702/2014 del 25/06/2014 (che dichiara la	
	compatibilità con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del	
	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di alcune categorie di aiuti nei	
	settori agricoli forestale e nelle zone rurali, nei quali, secondo il costruito	
	accusatorio, non rientrerebbero quelli in contestazione) e dell'art. 9 della L.R. n.	
	17 del 3/8/2016 (in tema di aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale)	
	attuativo del Regolamento europeo.	
	Più precisamente, in base alla ricostruzione della vicenda operata dalla Procura,	
	dall'anno 2017, annualmente, le Giunte regionali provvedevano all'erogazione di	
	contributi pubblici ad AREV, sostenendoli integrare aiuti di Stato dichiarati	
	compatibili con il mercato dall'art. 24, paragrafo 4, lett. e), del Regolamento n.	
	702/2014, sopra citato (come attuato dall'art. 9, comma 1, lett. e), della L.R. n.	
	17/2016); detti aiuti venivano, quindi, considerati dalla Regione suscumbibili nei	
	rimborsi dei costi sopportati dagli agricoltori (piccole e medie imprese) per	
	l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre.	
	In base all'iter che si era affermato, AREV trasmetteva al Dipartimento regionale	
	dell'Agricoltura le richieste di concessione di aiuti unitamente al <i>“Programma</i>	
	<i>regionale dei concorsi, rassegne e mercati concorso. Legge regionale 17/2016,</i>	
	<i>art. 9”</i> ; le domande si riferivano espressamente alla <i>“promozione e valorizzazione</i>	
	<i>della razza valdostana”</i> e i programmi si sostanziavano nell'elencazione di	
	7	

	preventivi di spesa per costi di organizzazione, i cui importi, ivi	
	indicati a titolo di “rimborsi”, si asserivano quantificati “ <i>per volumi di</i>	
	<i>partecipazione previsti sulla base delle disponibilità in bilancio</i> ”.	
	Tuttavia, secondo quanto sostenuto dalla Procura regionale, il finanziamento	
	richiesto per l’anno 2018 (Programma AREV per il 2018 con richiesta di euro	
	5.500.000,00 - poi concesso, con le deliberazioni della Giunta regionale n. 415 e	
	1536, per l’importo di euro 4.000.000,00) e utilizzato, ad avviso del P.M., per la	
	quasi totalità per la finalità della “ <i>valorizzazione della razza bovina valdostana</i> ”	
	non poteva rientrare in alcun aiuto dichiarato compatibile con il mercato interno	
	dall’art. 24 del Regolamento n. 702/2014 e dalla L.R. n. 17/2016, e neppure in	
	quelli previsti dall’art. 27 del medesimo Regolamento, in quanto questi ultimi	
	sono unicamente riferiti ai costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla	
	tenuta dei libri genealogici e ai costi per test di determinazione della qualità	
	genealogica o della rese di bestiame, in ogni caso da erogare in natura e “non	
	comportanti pagamenti diretti ai beneficiari”.	
	In sostanza, secondo la ricostruzione della Procura, alle fiere e rassegne	
	zootecniche comportanti costi di organizzazione e di partecipazione,	
	effettivamente realizzate ed esistenti da molto tempo (in particolare il concorso	
	“ <i>Reina dou Lace</i> ” e le sette rassegne bovine comunitarie - cioè, <i>delle Comunità</i>	
	<i>montane regionali</i>), venivano associati “concorsi” diretti all’erogazione di premi	
	in denaro, che, secondo il P.M., venivano erogati agli Allevatori in violazione di	
	legge, in quanto non comportanti costi di organizzazione e i cui premi, in	
	difformità da quanto previsto dall’art. 24 del Reg. UE n. 702/2014 sui premi	
	simbolici, variavano in relazione alle risorse erogate dalla Regione ad A.R.E.V..	
	Gli Allevatori, secondo quanto esposto in citazione, ottenevano il riparto dei	
	8	

	premi in denaro sulla sottoscrizione, effettuata nel corso di almeno una	
	rassegna alla quale dovevano fisicamente partecipare, di moduli con i quali	
	A.R.E.V. raccoglieva adesioni ad altri eventi/concorsi e con i quali gli Allevatori	
	autorizzavano, altresì, l'Associazione a trattenere eventuali somme dovute alla	
	stessa.	
	In particolare, tali concorsi a premi in denaro si sostanziano in primo luogo, nel	
	concorso IRC (concorso regionale resa casearia) e nel concorso IM (concorso	
	regionale per morfologia): per il 2018 il Programma AREV richiedeva, per tali	
	premi, l'importo complessivo di euro 2.362.000,00; vi era poi anche il concorso	
	IRCM (indice generale di selezione del libro genealogico della razza valdostana	
	– Sezione Valle d'Aosta) per premi oggetto di richiesta nel Programma AREV	
	2018 per l'importo di euro 2.910.000,00.	
	Vi era infine anche il premio punteggio allevamento ovi-caprini (richiesta	
	Programma AREV euro 120.000,00), anch'esso valutabile quale concorso a	
	premi in denaro, come i precedenti sopra citati.	
	Dalla citazione e dagli atti ad essa allegati, i premi per la “valorizzazione della	
	razza bovina” sarebbero stati concessi agli Allevatori i cui capi erano iscritti ai	
	libri genealogici della razza valdostana, per ognuno dei tre indici di riferimento	
	(IRC, IM, IRCM). I premi in questione, inoltre, sarebbero stati quantificati in base	
	al numero di capi con indici genetici migliorativi e in proporzione al livello di	
	miglioramento rispetto al valore genetico soglia.	
	E con riferimento ai suddetti concorsi e premi la contestazione della Procura si è	
	focalizzata proprio sull'asserito mancato rispetto del Regolamento n. 702/2014 e	
	della stessa L.R. n. 17/2016, perché i medesimi non rientrerebbero	
	nell'indicazione dell'art. 24 del Reg. e dell'art. 9 della L.R. n. 17/2016, laddove	
	9	

	si fa riferimento alla circostanza che “ <i>gli aiuti finanziano i seguenti costi</i>	
	<i>ammissibili per l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre di</i>	
	<i>cui al paragrafo 2, lett. a): [...] e) premi simbolici fino a un valore di 1000 EUR</i>	
	<i>per premio e per vincitore”</i> (v. comma 4 dell’art. 24 – enfasi aggiunta); e ciò sia	
	in relazione all’asserito mancato rispetto del requisito della presenza fisica dei	
	capi nell’ambito dei predetti concorsi genetici sia in relazione all’asserito	
	mancato rispetto del limite dei premi simbolici fissato al valore di 1000 euro “per	
	premio e per vincitore”.	
	Al riguardo, nell’ambito del costruito accusatorio, il P.M. rileva che, con la	
	deliberazione della Giunta regionale n. 1261 del 23/09/2016 (di modifica della	
	precedente deliberazione n. 1137 del 26/08/2016, conforme alla normativa in	
	materia) veniva innovata la disciplina degli aiuti “compatibili con il mercato	
	interno”, introducendo elementi non coerenti con la normativa di riferimento sia	
	con riguardo alla previsione di aiuti non previsti dal Reg. n. 702/2014 e dalla L.R.	
	n. 17/2016 (v. deliberazione n. 1261, Allegato A, punto n. 5.1 sulle Condizioni di	
	ammissibilità: “ <i>Gli aiuti sono concessi nell’ambito dei programmi di selezione</i>	
	<i>delle specie di interesse zootecnico organizzati dalle associazioni di allevatori in</i>	
	<i>relazione alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante “Disciplina della</i>	
	<i>riproduzione animale”, in base alla competenza territoriale”</i> – enfasi aggiunta),	
	sia con riguardo alla previsione dell’anticipazione del 90% della spesa ritenuta	
	ammissibile (v. il punto n. 9.1 sulle Modalità di pagamento: “ <i>Qualora gli aiuti</i>	
	<i>siano concessi per il tramite delle associazioni allevatori, gli uffici competenti</i>	
	<i>provvedono ad erogare acconti fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile; il</i>	
	<i>restante 10% verrà poi erogato sulla base di idonea rendicontazione da parte</i>	
	<i>delle associazioni stesse”</i>).	
	10	

	Ne deriverebbe, pertanto, che, secondo l'impostazione della Procura, gli aiuti	
	erogati dalla Regione ad A.R.E.V. nell'anno 2018, per l'effettivo ammontare di	
	euro 3.999.787,42, lungi dal consistere nel rimborso di costi relativi	
	all'organizzazione di mostre, rassegne, concorsi e fiere, hanno in realtà integrato,	
	in ogni componente erogata, un sostegno economico diretto in denaro	
	all'Associazione regionale degli Allevatori non previsto dal Reg. (UE) n.	
	702/2014 e che si sarebbe potuto erogare solo a seguito di una espressa decisione	
	della Commissione Europea sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno;	
	né, d'altra parte, secondo la Procura, tali aiuti, quali premi in denaro, sarebbero	
	sussumibili nel c.d. regime " <i>de minimis</i> " disciplinato dal Reg. UE n. 1408/2013,	
	non essendo tale facoltà prevista nella L.R. n. 17/2016 <i>ab origine</i> ma soltanto con	
	modifica successiva della L.R. n. 17/2016 a seguito della L.R. n. 23/2021.	
	Tutti i convenuti, ciascuno con propria memoria, si sono costituiti in giudizio	
	sollevando eccezioni pregiudiziali e preliminari, e adducendo, nel merito, che i	
	premi per il miglioramento della razza bovina valdostana possano essere	
	legittimamente collocati nell'alveo del Regolamento europeo n. 702/2014 (e della	
	L.R. n. 17/2016), nel rispetto della logica promozionale del miglioramento	
	genetico, e, in ogni caso, qualora gli aiuti in parola dovessero risultare non	
	compatibili con il Regolamento n. 702/2014, hanno invocato l'applicazione del	
	c.d. regime di esenzione " <i>de minimis</i> ", circostanza che comporterebbe il non	
	assoggettamento a recupero dei contributi di cui è causa.	
	All'esito della pubblica udienza di trattazione del 26 marzo 2025, il Collegio ha	
	definito le questioni pregiudiziali e preliminari con sentenza parziale ai sensi	
	dell'art. 102, comma 6, lett. d), c.g.c. (sentenza n. 4/2025), alla quale, peraltro, si	
	rinvia per una più compiuta esposizione dei fatti di causa.	
	11	

	Tale sentenza è stata gravata da appello, anche in forma incidentale, da parte di	
	alcuni convenuti, con separati atti.	
	Con la stessa sentenza, il Collegio per una più ponderata valutazione della	
	vicenda, con apposita ordinanza, ha ritenuto indispensabile acquisire ulteriori	
	elementi di valutazione.	
	In particolare, con l’ordinanza n. 2/2025 in data 15 maggio 2025, è stato richiesto	
	alla Procura contabile:	
	<i>1) di voler acquisire e trasmettere gli elementi conoscitivi di cui alla nota della</i>	
	<i>Guardia di Finanza del 9/3/2021, prot. n. 74083, in materia di “de minimis” e di</i>	
	<i>voler far conoscere, per ciascuno degli Allevatori beneficiari degli aiuti in</i>	
	<i>contestazione (n. 1133, come elencati nella Determinazione dirigenziale</i>	
	<i>riepilogativa n. 7085 del 10/12/2018), l’importo degli aiuti concessi agli stessi a</i>	
	<i>qualsiasi titolo per ciascuno degli anni 2016-2017-2018, ed il totale del relativo</i>	
	<i>triennio secondo le indicazioni del Reg. UE n. 1408/2013, anche avvalendosi</i>	
	<i>della consultazione dei relativi registri (RNA e SIAN) – a tal fine si è allegato</i>	
	<i>all’ordinanza il prospetto da completare con i dati richiesti (Alleg. n. 1 parte</i>	
	<i>integrante della presente ordinanza);</i>	
	<i>2) di voler acquisire, con riguardo all’importo di euro 60.721,92, assegnato</i>	
	<i>all’Associazione AREV per l’organizzazione dei concorsi e delle fiere</i>	
	<i>zootecniche, l’ulteriore documentazione rendicontativa eventualmente esistente</i>	
	<i>(di cui sono stati rinvenuti alcuni atti allegati alla memoria difensiva del</i>	
	<i>convenuto Savoye), accompagnata da un prospetto riepilogativo contenente le</i>	
	<i>varie voci di spesa oggetto di rendicontazione con il totale per ogni singola voce</i>	
	<i>e il totale complessivo delle spese rendicontate;</i>	
	<i>3) di voler far conoscere, in ordine all’importo di euro 180.917,96 (quale somma</i>	
	12	

	<i>complessiva delle “trattenute” operate da AREV, a vario titolo, a valere sui</i>	
	<i>premi per gli Allevatori relativi all’annualità 2018) se il medesimo importo sia</i>	
	<i>ricompreso in quello complessivo contestato dalla Procura a titolo di danno -</i>	
	euro 3.999.787,42 - o, in caso contrario, di voler precisare come sia stato	
	<i>quantificato;</i>	
	<i>4) di voler acquisire copia del “Regolamento Rassegne zootecniche - Concorso</i>	
	<i>regionale per morfologia” e del "Regolamento del concorso nazionale di Razza</i>	
	<i>Valdostana", citato nella documentazione prodotta dalla Procura contabile.</i>	
	Con la stessa ordinanza il Collegio fissava per la prosecuzione l’udienza del 29	
	ottobre 2025.	
	Conseguentemente, la Procura contabile, con Decreto in data 4 luglio 2025, ha	
	disposto che il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza	
	di Aosta provvedesse ad acquisire, presso gli Uffici della Regione Autonoma	
	Valle d’Aosta, tutti i documenti ed i dati necessari al fine di fornire riscontro a	
	quanto chiesto con la predetta ordinanza, anche relativamente ad aiuti non inseriti	
	nelle banche dati, il tutto con ampia facoltà di acquisizione di atti e documenti	
	presso le P.A., di svolgere accessi, ispezioni, verifiche, interrogatori ed ogni altra	
	attività prevista dal c.g.c. e dal c.p.c.	
	Con successiva comunicazione del 29 luglio 2025, la Procura contabile ha	
	depositato la nota di avvenuta esecuzione dell’ordinanza in parola da parte della	
	Guardia di Finanza delegata e la relativa documentazione, inclusa l’elencazione	
	degli atti acquisiti con numerazione corrispondente a quella dei file contenuti	
	nell’apposita cartella del sistema informatico “Giudico”, insistendo	
	contestualmente per l’accoglimento della domanda, previa udienza di	
	discussione.	
	13	

	Più precisamente, nell'ambito del riscontro all'ordinanza istruttoria n.	
	2/2025, veniva fornito, debitamente compilato, il file riepilogativo dei contributi	
	concessi, a qualsiasi titolo, agli Allevatori di cui alla Determinazione dirigenziale	
	n. 7085 del 10/12/2018 nel triennio 2016-2017-2018 (punto n. 1 dell'ordinanza);	
	tutta la documentazione afferente all'importo riconosciuto ad AREV per	
	l'organizzazione delle varie manifestazioni (punto n. 2 dell'ordinanza);	
	l'indicazione che l'importo di euro 180.917,96 è ricompreso in quello contestato	
	dalla Procura a titolo di danno erariale pari ad euro 3.999.787,42, corrispondente	
	a quanto complessivamente erogato dalla RAVA all'AREV per l'anno 2018	
	(punto n. 3 dell'ordinanza); nonché l'indicazione che non esiste un regolamento	
	“storico” o di indirizzo generale per l'organizzazione delle varie manifestazioni	
	e che, invece, quest'ultimo viene formato annualmente attraverso il documento	
	relativo al Programma annuale regionale dei concorsi e delle rassegne e in	
	conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1261 del 23/09/2016 (punto n. 4	
	dell'ordinanza).	
	Con separate memorie i convenuti , all'esito dell'esecuzione dell'ordinanza	
	istruttoria, e in prossimità odierna udienza, hanno formulato le seguenti domande	
	ed eccezioni.	
	In particolare, alcuni convenuti, in via preliminare, hanno richiesto la sospensione	
	del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello sulla	
	sentenza parziale n. 4/2025 (difese convenuti Gerandin, Cugnod, Mauro e	
	Savoye); altri hanno ribadito le eccezioni già formulate nelle memorie di	
	costituzione in giudizio relative all'assenza della dovuta allegazione probatoria	
	fino ad arrivare, per alcuni convenuti, all'eccezione della nullità dell'atto di	
	citazione per sostanziale indeterminatezza (difese convenuti Aggravi, Restano,	

	Marguerettaz, Testolin, Spelgatti, nonché difese convenuti Baccega e Rini	
	che fanno riferimento al mancato assolvimento dell’onere della prova del danno)	
	o con riguardo all’insindacabilità della condotta contestata e all’asserita esistenza	
	dell’esimente tecnica (difesa convenuto Guichardaz).	
	Un convenuto, poi, sempre in via preliminare, oltre a lamentare la irritualità	
	dell’ordinanza (per non essere stata depositata contestualmente alla sentenza), ha	
	contestato che le richieste istruttorie in essa contenute erano volte a sopperire alle	
	carenze istruttorie dell’atto di citazione, di cui si era già contestata la nullità nella	
	memoria di costituzione (difesa convenuto Gerandin). Più precisamente, viene	
	argomentato che il giudice non poteva disporre l’ostensione dei dati relativi ad	
	una annualità, il 2016, mai analizzata dalla Procura nella sua istruttoria e quindi	
	mai dedotti in giudizio e che, con riguardo al tema del c.d. regime “ <i>de minimis</i> ”,	
	già l’atto di citazione, secondo tale difesa, non individuava con chiarezza il	
	regime a cui si riferivano i contributi contestati – se in esenzione o in “ <i>de minimis</i> ”	
	–, con ciò impedendo difese adeguate; con la conseguenza di un asserito tentativo	
	di sostanziale ridefinizione del perimetro del giudizio, giustificando un lavoro	
	precedentemente lacunoso e parziale.	
	Nel merito, tutte le memorie difensive dei convenuti hanno insistito per le	
	richieste già formulate nelle comparse di costituzione in giudizio.	
	In particolare, alcune difese hanno messo in luce che la documentazione di	
	dettaglio fornita a riscontro dell’ordinanza istruttoria non farebbe che rafforzare	
	l’evidenza che la vicenda in esame ha un profilo tecnico esecutivo estremamente	
	complesso e peculiare che nulla ha a che vedere con il ruolo politico ricoperto dai	
	convenuti (difese convenuti Aggravi, Restano, Marguerettaz); altre hanno	
	evidenziato che gli elementi emersi dall’approfondimento istruttorio si	
	15	

	riferirebbero a profili esecutivi che esulano dalle competenze e dalle	
	responsabilità di una Giunta (difesa convenuto Vierin; v, altresì, le difese dei	
	convenuti Nogara e Bertschy, per le quali dalla documentazione prodotta in	
	giudizio a seguito dell’ordinanza istruttoria emergerebbe con chiarezza la	
	completa estraneità dei componenti della Giunta regionale, nonché la difesa della	
	convenuta Spelgatti, per la quale la documentazione prodotta dalla Guardia di	
	Finanza renderebbe ancora più evidente che le singole erogazioni non erano	
	imputabili a scelte politiche dei componenti della Giunta, quella del convenuto	
	Testolin, per la quale la documentazione prodotta dalla Guardia di Finanza ha	
	natura squisitamente tecnica, il cui esame e la cui verifica non poteva rientrare fra	
	i compiti e le competenze dell’Organo politico, e quella del convenuto Gerandin,	
	secondo la quale la Giunta non aveva l’obbligo di controllare uno per uno i	
	contributi richiesti dagli Allevatori).	
	Alcune difese, poi, sono entrate nel merito delle modalità di applicazione del “ <i>de</i>	
	<i>minimis</i> ”, affermando che, anche a voler opinare che le erogazioni oggetto di	
	giudizio violino il Regolamento UE n. 702/2014, le stesse rientrerebbero	
	comunque, nella loro quasi totalità, nelle soglie del “ <i>de minimis</i> ” ai sensi del	
	Regolamento UE n. 1408/2013, in quanto tale limite sarebbe da considerare	
	determinato, al momento dell’erogazione, nell’importo di euro 50.000,00 in forza	
	dell’asserita applicazione retroattiva del Regolamento UE n. 3118/2024 che ha	
	innalzato tale soglia – e non di euro 15.000,00, come affermato dalla sentenza	
	parziale n. 4/2025 (difese convenuti Baccega, Rini, Savoye, Mauro, Cugnod,	
	Guichardaz).	
	Inoltre, alcune difese, sempre in tema di regime “ <i>de minimis</i> ” e con specifico	
	riferimento alla documentazione prodotta dalla Guardia di Finanza a riscontro	
	16	

	dell'ordinanza istruttoria, hanno eccepito che nell'elaborazione operata	
	dalla medesima vi sarebbe un errore di fondo, in quanto agli aiuti ottenuti dagli	
	Allevatori in regime di “ <i>de minimis</i> ” agricolo (quelli di cui al Regolamento n.	
	1408/2013 e al Regolamento n. 316/2019, che sono desumibili dalla Banca dati	
	SIAN – “Sistema Informativo Agricolo Nazionale”) sono stati aggiunti e sommati	
	gli aiuti ottenuti dagli Allevatori in regime “ <i>de minimis</i> ” generale (quelli di cui al	
	Regolamento n. 1407/2013, che sono desumibili dalla banca dati RNA –	
	“Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”); con la conseguenza, quindi, che ogni	
	sforamento del massimale, laddove dipendente dall'indebito computo nel triennio	
	di riferimento (2016-2018) degli aiuti erogati in “ <i>de minimis</i> ” generale non	
	potrebbe, secondo tale ricostruzione, essere preso in considerazione né ai fini	
	dell'assoggettamento a recupero né ai fini della correlabilità ad un eventuale	
	danno erariale (difese convenuti Cugnod, Mauro, Savoye; nello stesso senso	
	anche la difesa del convenuto Guichardaz).	
	Con memoria in data 11 ottobre 2025 la Procura contabile , a fronte delle	
	repliche, da parte dei convenuti, di cui alle memorie difensive sopra richiamate	
	in relazione all'eccezione di inammissibilità della domanda per mancata prova o	
	per genericità della stessa, ha ribadito, in primo luogo, che tale eccezione risulta	
	già rigettata nella sentenza parziale n. 4/2025, onde non ha ritenuto di accettare il	
	contraddittorio sulla stessa. In ogni caso, la Procura contabile ha rappresentato	
	che l'art. 94 c.g.c. prevede che il giudice, anche d'ufficio, possa disporre	
	consulenze tecniche, nonché ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti	
	che ritiene necessari alla decisione. Inoltre, il giudice può richiedere d'ufficio alla	
	pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti che	
	siano nella disponibilità della medesima e che ritiene necessario acquisire al	

	processo; con la conseguenza dell'assoluta ritualità dell'ordinanza istruttoria n. 2/2025.	
	La Procura contabile, poi, con la memoria in parola, sempre con riguardo alle memorie difensive depositate all'esito dell'esecuzione dell'ordinanza istruttoria n. 2/2025, ha contestato integralmente quanto rappresentato dai convenuti in quanto infondato in fatto e in diritto, ritenendo, al contrario, che sia in atti piena prova delle contestazioni a carico dei convenuti, opponendosi ad ogni richiesta di sospensione o di rinvio del presente giudizio all'esito della futura definizione degli appelli notificati, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 106 c.g.c., e, in conclusione, la Procura contabile ha insistito per l'accoglimento della domanda principale in ogni suo capo e parte.	
	Nell'udienza pubblica del 29 ottobre 2025, il Pubblico Ministero , Procuratore regionale Dott. Quirino Lorelli, e i difensori dei convenuti hanno ribadito le loro rispettive posizioni concludendo come in atti, come da verbalizzazione a cui si rinvia. In particolare, alla predetta pubblica udienza, anche la difesa di Guichardaz ha formulato richiesta di sospensione del giudizio in attesa della decisione sugli appelli, rimettendosi, tuttavia, sul punto, al Collegio. Più precisamente, il Pubblico Ministero ha assunto la regolarità dei poteri esercitati dal giudice con l'ordinanza istruttoria sopra citata, richiamando l'art. 94 c.g.c., a nulla rilevando che l'ordinanza non sia stata depositata congiuntamente alla sentenza. Nel merito, poi, il Procuratore ha richiamato l'esigenza di fare chiarezza sull'oggetto della domanda giudiziale che non riguarda gli allevatori che hanno fruito dei contributi, ma riguarda l'erogazione dei contributi ad un'Associazione privata, AREV, in assenza di procedure ad evidenza pubblica, quindi con procedura contraria ad ogni principio generale comunitario e nazionale che regola	
	18	

	l'erogazione di risorse pubbliche, nonché all'art. 97 della Costituzione. E	
	con riferimento alla domanda giudiziale il Pubblico Ministero ha sottolineato che	
	non sono stati convenuti in giudizio né AREV e né gli allevatori perché la	
	problematica non riguarda la procedura di erogazione dei contributi da AREV	
	agli allevatori, ma l'erogazione dei contributi dalla Regione ad AREV. Sulla	
	questione del dolo o colpa grave, il Procuratore ha affermato che nell'atto di	
	citazione viene prospettata una colpa gravissima ma potrebbe trattarsi di una	
	fattispecie di dolo, in cui ciascuno dei convenuti, componenti della Giunta, abbia	
	consapevolmente accettato il rischio della dispersione di denaro pubblico	
	attraverso una distribuzione a pioggia.	
	Tutti i difensori, con riferimento alle argomentazioni della Procura sulla	
	erogazione dei contributi ad AREV in assenza di procedure ad evidenza pubblica,	
	hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio sullo specifico punto,	
	trattandosi di domanda nuova e come tale inammissibile. Anche sotto il profilo	
	dell'elemento soggettivo, il riferimento al dolo da parte della Procura rappresenta	
	per i difensori un profilo nuovo anch'esso inammissibile.	
	In sede di replica il P.M. sottolinea che l'argomentazione in ordine alla mancanza	
	di una procedura ad evidenza pubblica in sede di erogazione dei contributi ad	
	AREV non rappresenta una nuova domanda, ma uno degli elementi a supporto	
	della domanda giudiziale.	
	All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. La richiesta di sospensione del giudizio avanzata da parte di alcuni	
	convenuti e le altre eccezioni preliminari formulate dalle difese	
	19	

	Come già rappresentato nella parte in fatto, alcune difese dei convenuti hanno	
	chiesto la sospensione del giudizio in attesa della decisione del giudice d'Appello	
	(difese convenuti Gerandin, Cugnod, Mauro, Savoye e, alla pubblica udienza del	
	29/10/2025, anche la difesa di Guichardaz, rimettendosi, tuttavia, sul punto, al	
	Collegio).	
	In particolare, si tratta dell'impugnazione proposta da alcuni convenuti avverso	
	la sentenza parziale n. 4/2025 di questa Sezione che, come già ricordato, ha	
	rigettato le questioni preliminari e pregiudiziali sollevate nel presente giudizio.	
	In argomento, la Procura contabile, nella memoria prodotta a seguito del riscontro	
	all'ordinanza istruttoria n. 2/2025, si è opposta ad ogni richiesta di sospensione o	
	di rinvio del presente giudizio all'esito della futura definizione degli appelli	
	notificati, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 106 c.g.c.; posizione che ha	
	confermato anche all'udienza pubblica del 29/10/2025.	
	Il Collegio ritiene che, a fronte dell'appello proposto avverso la sentenza parziale	
	n. 4/2025, non sussistano i presupposti della sospensione del processo di cui	
	all'art. 106 c.g.c., che la prevede soltanto quando <i>“la previa definizione di altra</i>	
	<i>controversia pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il sua</i>	
	<i>carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione</i>	
	<i>della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di</i>	
	<i>giudicato”</i> ; e, d'altra parte, l'art. 192 c.g.c, nel disciplinare la riserva facoltativa	
	di appello, al comma 4, prevede che, <i>“Quando sia stato proposto appello</i>	
	<i>immediato contro una delle sentenze previste dall'articolo 102, comma 6, lettera</i>	
	<i>d), il giudice d'appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e</i>	
	<i>alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il</i>	
	<i>giudizio, abbia disposto, con ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione”</i> ,	
	20	

	presupponendo, quindi, un contesto processuale in cui in pendenza del	
	giudizio di appello sulla sentenza parziale il giudizio di primo grado prosegue con	
	riferimento alle domande e alle questioni non definite con la sentenza appellata.	
	Su fattispecie simile a quella in esame la Sezione Prima giurisdizionale di	
	Appello della Corte dei conti, nel respingere la domanda di sospensione del	
	giudizio a fronte dell'impugnazione della propria sentenza parziale in Corte di	
	cassazione per difetto di giurisdizione, ha evidenziato che comunque <i>“la</i>	
	<i>pronuncia demolitoria della Suprema Corte estenderebbe ipso iure i suoi effetti</i>	
	<i>anche alla presente decisione (art. 382 c.p.c.; art. 186, secondo comma, c.g.c.)”</i>	
	(sent. n. 464/2022 del 20/10/2022).	
	Sul punto, giova ancora richiamare anche la giurisprudenza della Corte	
	costituzionale (v., sentenza 6 luglio 2004, n. 207), la quale, a fronte di una	
	prospettazione del giudice <i>a quo</i> secondo cui l'art. 295 c.p.c., <i>“pur sotto la rubrica</i>	
	<i>'sospensione necessaria' offre al giudice una vasta gamma di facoltà”</i> e dunque	
	contemplerebbe una sospensione facoltativa per ragioni di opportunità, ha	
	osservato che <i>“tale presupposto interpretativo non trova, tuttavia, conforto nel</i>	
	<i>diritto vivente, essendosi la giurisprudenza di legittimità, dopo talune oscillazioni</i>	
	<i>iniziali, ormai consolidata, in sede di regolamento di competenza avverso i</i>	
	<i>provvedimenti con i quali è disposta dal giudice la sospensione del processo (art.</i>	
	<i>42 c.p.c.), nel senso che non sussiste una discrezionale, e non sindacabile, facoltà</i>	
	<i>di sospensione del processo, esercitabile dal giudice fuori dei casi tassativi di</i>	
	<i>sospensione necessaria”</i> . Per la Corte, va <i>“escluso, dunque, che il giudice statuale</i>	
	<i>abbia la facoltà di sospendere il giudizio per mere ragioni di opportunità”</i> .	
	E, d'altra parte, è principio ormai affermato dalla giurisprudenza che i casi di	
	sospensione del processo sono tassativi, poiché <i>“la sospensione (...) determina</i>	

	<i>una potenziale lesione del principio di ordine costituzionale della ragionevole</i>	
	<i>durata del processo (...)”</i> (v., in tal senso, l’Adunanza plenaria del Consiglio di	
	Stato n. 7/2023 del 13 febbraio 2023).	
	Per quanto esposto si respinge la richiesta di sospensione del presente giudizio.	
	Quanto, poi, alle altre eccezioni pregiudiziali formulate dai convenuti nelle	
	memorie difensive prodotte in esito all’esecuzione dell’ordinanza istruttoria n.	
	2/2025 – di cui si sono rappresentati i contenuti nella parte in fatto -, questo	
	giudice non può che richiamare quanto già statuito nella sentenza n. 4/2025, con	
	cui si sono rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizione, di inammissibilità e di	
	nullità dell’atto di citazione, di prescrizione e quella di cui all'art. 1, comma 1-ter,	
	della Legge n. 20/1994.	
	Preme, tuttavia, ricordare come l’art. 94 c.g.c. preveda che il giudice, anche	
	d’ufficio, possa disporre consulenze tecniche, nonché ordinare alle parti di	
	produrre gli atti e i documenti che ritiene necessari alla decisione, così come, allo	
	stesso modo, il giudice può richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le	
	informazioni scritte relative ad atti e documenti che siano nella disponibilità della	
	medesima e che ritiene necessario acquisire al processo; ne deriva la palese	
	infondatezza dell’asserita “irritualità” dell’ordinanza istruttoria n. 2/2025,	
	adombrata dalla difesa Gerandin. Con l’ordinanza in parola, infatti, non vi è stata	
	alcuna “ridefinizione del perimetro del giudizio”, ma anzi, al contrario, proprio	
	operando dentro il perimetro del giudizio tracciato nell’atto di citazione dalla	
	Procura contabile (che, con le argomentazioni di cui alle pagine 55, 56, 57, 58	
	della citazione, ha espressamente ritenuto che il regime “ <i>de minimis</i> ” non fosse	
	utilmente invocabile nel caso di specie, mentre alcune difese - Aggravi, Cugnod,	
	Guichardaz, Marguerettaz, Mauro, Restano, Savoye, Testolin - nelle memorie di	

	costituzione in giudizio ne hanno invocato l'applicazione), il giudice, ha	
	acquisito gli elementi di conoscenza necessari per pronunciare anche su detto	
	controverso profilo; il tutto al fine di stabilire se i contributi erogati – gli stessi	
	considerati dalla Procura contabile nell'atto di citazione, i c.d. “premi genetici” –	
	potessero, in ogni caso, in tutto o in parte, rientrare nel regime di esenzione	
	previsto dal Regolamento UE n. 1408/2013 del c.d. regime “ <i>de minimis</i> ”, in	
	quanto sotto la soglia prevista per il triennio di riferimento (triennio 2016-2018);	
	da qui la necessità di richiedere l'elenco dei contributi ricevuti dagli stessi 1133	
	Allevatori, considerati nel giudizio, nel triennio in questione (2016-2018). E ciò	
	esclusa ogni disquisizione sull'utilizzo di tali contributi da parte degli Allevatori;	
	tema, peraltro, quello dell'utilizzo, non affrontato neanche dalla Procura	
	contabile, che si è invece concentrata sulla non sussumibilità dei c.d. “premi	
	genetici” nel Regolamento UE n. 702/2014, escludendo anche l'applicabilità del	
	Regolamento UE n. 1408/2013 (in argomento, v., <i>infra</i> , punto n. 3.1).	
	In conclusione, l'approfondimento istruttorio disposto con l'ordinanza n. 2/2025,	
	lungi dal trasbordare dal perimetro dell'atto di citazione si è reso necessario alla	
	luce del <i>petitum</i> e della <i>causa petendi</i> della stessa citazione e a fronte delle difese	
	frapposte dai convenuti alla domanda giudiziale.	
	2. L'azione giudiziale	
	Come già esposto nella parte in fatto e come già ricostruito nella sentenza parziale	
	n. 4/2025 adottata nella presente fattispecie, nel giudizio per cui è causa la Procura	
	contabile ha ritenuto che: “ <i>Gli aiuti erogati dalla Regione Valle d'Aosta per il</i>	
	<i>tramite dell'Association Regionale Elveurs Valdotains non hanno carattere</i>	
	<i>promozionale, contrariamente alla normativa europea di settore, ma si pongono</i>	
	<i>come veri e propri contributi erogati per lo sviluppo del settore zootecnico in</i>	
	23	

	<i>violazione del divieto di aiuti di Stato sancito dagli articoli 107 e 108 del</i>	
	<i>TFUE”.</i>	
	La Procura ha chiamato a rispondere degli aiuti erogati i soggetti convenuti in	
	giudizio, quantificando il danno nel complessivo importo di tutti gli aiuti erogati	
	per il 2018 dalla Regione tramite AREV.	
	L’importo complessivo del danno azionato dal Pubblico Ministero ammonta,	
	quindi, a euro 3.999.787,42 e corrisponde al totale degli importi erogati ai	
	beneficiari di cui all’elenco contenuto nel provvedimento dirigenziale n. 7085 del	
	10/12/2018 del Dirigente del “Dipartimento Agricoltura, zootecnia, produzioni	
	lattiero-casearie e laboratori”: si tratta di 1134 beneficiari, tra i quali figura anche	
	AREV per l’importo di euro 60.721,92 (ma su quest’ultimo importo v., <i>infra</i> ,	
	punto n. 4).	
	Le erogazioni, per l’importo complessivo di euro 3.999.787,42, secondo la	
	Procura, costituiscono “aiuti di Stato” erogati in violazione degli artt. 24,	
	paragrafo 4, lett. e), del Reg. (UE) n. 702 del 2014 e dell’articolo 9, comma 1,	
	lett. e), della Legge Regionale n. 17 del 2016, nonché in violazione degli artt. 107	
	e 108 TFUE.	
	La Procura espone in concreto le modalità con le quali sono stati erogati detti	
	importi e nello specifico rappresenta quanto segue:	
	<i>“alle fiere e rassegne zootecniche comportanti costi di organizzazione e di</i>	
	<i>partecipazione, effettivamente realizzate ed esistenti da molto tempo - in</i>	
	<i>particolare il concorso “Reina dou Lace” che rappresentava uno dei momenti</i>	
	<i>più importanti per la zootecnia regionale, e le sette rassegne bovine comunitarie</i>	
	<i>(rectius: delle Comunità montane regionali) che rappresentavano la fedele</i>	
	<i>applicazione della normativa regolante gli aiuti finalizzati a premi, trattandosi di</i>	
	24	

		eventi organizzati e materialmente svolti - venivano associati “concorsi”	
		diretti all’erogazione di premi in denaro agli Allevatori, non comportanti costi	
		di organizzazione e i quali premi variavano in relazione alle risorse erogate	
		dalla Regione ad A.R.E.V” (sul punto, si ricorda che, in effetti, nella	
		documentazione allegata all’atto di citazione – v. le dichiarazioni degli Allevatori	
		fino a pp. 218 del file allegato all’atto di citazione dalla Procura contabile di	
		pagine 495 -, sono riportate le testimonianze degli Allevatori medesimi, i quali	
		ammettevano che “per avere diritto ai suddetti premi (indici IRC e IM e premi	
		libro genealogico), che mi sono sempre stati corrisposti a mezzo di bonifico	
		bancario, è comunque necessario partecipare con almeno un capo di bestiame	
		fra quelli già premiati alla rassegna annuale della Comunità di appartenenza” –	
		v., in questi termini, in particolare, p. 88) .	
		Detti premi (d’ora in avanti “premi genetici”) erano destinati alla finalità della	
		“valorizzazione della razza bovina valdostana”: premi IRC (concorso regionale	
		resa casearia); premi IM (concorso regionale per morfologia); premio IRCM	
		(indice generale di selezione del libro genealogico della razza valdostana).	
		Trattasi di finalità che, secondo il P.M., non rientra in alcun aiuto dichiarato	
		compatibile con il mercato interno dal Reg. (UE) n. 702 del 2014 e dalla Legge	
		Regionale n. 17 del 2016.	
		Peraltro, in argomento, occorre, altresì, precisare che, a norma della Legge	
		Regionale n. 17 del 2016, e precisamente dell’art. 9, “al fine di assicurare il	
		mantenimento e la valorizzazione del settore zootecnico e delle relative	
		produzioni, nonché al fine di migliorare lo stato sanitario e il benessere degli	
		animali, alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore dell'allevamento	
		delle specie di interesse zootecnico, possono essere concessi aiuti, anche per il	

	<i>tramite delle associazioni di allevatori, cui vengono trasferite le risorse</i>	
	<i>necessarie: (...)”</i> (enfasi aggiunta); ne deriva che l’Associazione AREV risultava	
	così “legittimata” a farsi da tramite fra la Regione e i singoli Allevatori dalla	
	stessa L.R. di riferimento (nonché dalla successiva Deliberazione della Giunta	
	regionale n. 1261/2016 – art. 9.1, attuativa della stessa).	
	A supporto della ritenuta illegale erogazione degli aiuti il P.M., tra l’altro, ha	
	addotto che altri enti situati in diversi contesti regionali, che trattano i suddetti	
	premi (relativi alla partecipazione a concorsi, fiere e mostre), quali l’Associazione	
	Regionale Allevatori Toscana, l’Associazione Regionale Allevatori Piemonte e	
	la Provincia Autonoma di Trento - Servizio Agricoltura, appositamente	
	interpellati dalla Guardia di Finanza, hanno comunicato che gli importi annui	
	erogati nello specifico comparto in esame sono significativamente inferiori a	
	quelli erogati dalla Regione Valle d’Aosta tramite A.R.E.V., confermando che il	
	riconoscimento dei suddetti premi è legato alla partecipazione “fisica” dei capi di	
	bestiame alle manifestazioni programmate.	
	3. Sull’antigiuridicità della condotta	
	Detto ciò, preliminarmente occorre richiamare quanto già statuito nella sentenza	
	n. 4/2025 sopra citata (alla quale si rinvia per le argomentazioni svolte), con la	
	quale il Collegio, al punto n. 1, ha respinto le eccezioni relative al difetto di	
	giurisdizione del giudice contabile e le eccezioni riguardanti la competenza della	
	Corte dei conti rispetto alla Commissione Europea e alla Corte di giustizia	
	dell’Unione Europea. Nello specifico al punto 1 della sentenza è stato evidenziato	
	che “ <i>la condotta antigiuridica configurata dalla Procura a carico dei convenuti</i>	
	<i>non implica, quindi, valutazioni sulla compatibilità o incompatibilità degli aiuti</i>	
	<i>in contestazione con il mercato comune, ma si incentra fondamentalmente sulla</i>	
	26	

	<i>sussumibilità o meno degli aiuti stessi nel regime di esenzione indicato dalla</i>	
	<i>Regione (Reg. 702/2014) e sull'applicabilità o meno di un altro regime di</i>	
	<i>esenzione, quello del c.d. de minimis (Reg. n. 1408/2013). Ne deriva che la</i>	
	<i>cognizione di questo giudice non interferisce con la competenza esclusiva della</i>	
	<i>Commissione Europea in materia di compatibilità degli aiuti di Stato con il</i>	
	<i>mercato interno. In ogni caso la questione della compatibilità o meno degli aiuti</i>	
	<i>al mercato comune si porrà ove la Corte, nel merito, dovesse escludere che</i>	
	<i>l'erogazione dei contributi sia avvenuta in regime di esenzione, verifica,</i>	
	<i>quest'ultima, che precede l'eventuale necessità di interpellare la Corte di</i>	
	<i>Giustizia o direttamente la Commissione Europea”.</i>	
	3.1. Sulla sussumibilità o meno degli aiuti in questione nel Regolamento di	
	esenzione dalla procedura di notifica alla Commissione - Reg. UE 25 giugno	
	2014 n. 702 (direttamente applicabile a ciascuno degli Stati membri ex art.	
	288 TFUE)	
	Nella sentenza n. 4/2025 la Sezione, a conclusione dell'esame delle eccezione in	
	punto di giurisdizione e competenza della Corte dei conti in materia, ha affermato	
	che “ <i>questo giudice, se è vero che non può dichiarare la compatibilità o</i>	
	<i>l'incompatibilità degli aiuti in argomento rispetto al mercato interno, può</i>	
	<i>legittimamente verificare, ai fini del giudizio di responsabilità, se gli aiuti</i>	
	<i>rientrano in un regime di esenzione o se, invece, gli stessi andavano sottoposti, in</i>	
	<i>attesa della loro erogazione, alla preventiva procedura di notifica, in quanto</i>	
	<i>qualificabili come aiuti di Stato ex art. 108 TFUE.”</i>	
	Nell'affrontare il merito del giudizio occorre, quindi, in primo luogo valutare se	
	gli aiuti in argomento, in tutto o in parte, rientrano in quelli di cui al Reg. n.	
	702/2014, che all'art. 24, riguardante gli “ <i>Aiuti alle azioni promozionali a favore</i>	
	27	

	<i>dei prodotti agricoli”</i> , al comma 4 così dispone:	
	<i>“Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili per l'organizzazione e la</i>	
	<i>partecipazione a concorsi, fiere e mostre di cui al paragrafo 2, lettera a):</i>	
	<i>a) spese di iscrizione;</i>	
	<i>b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali;</i>	
	<i>c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;</i>	
	<i>d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;</i>	
	<i>e) premi simbolici fino a un valore di 1.000 EUR per premio e per vincitore”.</i>	
	L’interpretazione della norma che scaturisce dal senso fatto palese dal significato	
	proprio delle parole secondo la connessione di esse comporta le seguenti	
	considerazioni.	
	Dall’analisi dei costi che possono essere finanziati risulta chiaramente che trattasi	
	di costi che presumono lo svolgimento di concorsi “in presenza” che coinvolgono	
	i capi di bestiame: si pensi ai costi di trasporto del bestiame e ai costi per l’affitto	
	di locali e stand espositivi e anche a quelli per pubblicizzare l’evento.	
	Si tratta, cioè, di costi che rendono ostensibile il profilo promozionale, richiesto	
	dall’art. 24 (non si tratta infatti di aiuti agli investimenti, anch’essi disciplinati in	
	regime di esenzione dallo stesso Reg. UE n. 702/2014).	
	Coerentemente con la natura di detti costi i “premi simbolici” <u>in danaro</u> , <i>“fino a</i>	
	<i>un valore di 1000 EUR per premio e per vincitore”</i> (enfasi aggiunta), sono	
	previsti per i vincitori (di una competizione) che abbiano ricevuto un premio; i	
	“premi simbolici”, pertanto, non possono essere scardinati dal contesto costituito	
	dalle lettere a), b), c) e d) della disposizione in parola. Detta norma, infatti, letta	
	in coordinamento con l’art. 27 del medesimo Regolamento, porta alla conclusione	
	che i “premi genetici” erogati da AREV non sono inquadrabili nelle “azioni	
	28	

	promozionali” e non sono sussumibili nell’art. 24, al quale fa rinvio la L.R. n.	
	17/2016.	
	La disciplina dell’art. 27 dello stesso Reg. n. 702/2014, diretta proprio agli aiuti	
	al settore zootecnico, prevede, tra l’altro, gli aiuti per la costituzione e la tenuta	
	dei libri genealogici e anche i costi per i test di determinazione della qualità	
	genetica. Se il legislatore europeo avesse voluto introdurre degli aiuti in danaro,	
	in esenzione dalla procedura di notifica alla Commissione, con lo specifico	
	obiettivo del miglioramento della razza animale, lo avrebbe detto nel contesto	
	dell’art. 27, dove, invece, ha specificato che <i>“gli aiuti sono erogati in natura e</i>	
	<i>non comportano pagamenti diretti ai beneficiari”</i> .	
	Quanto alla linea interpretativa di alcune difese, diretta a ricomprendere i “premi	
	genetici” nelle finalità promozionali di cui all’art. 24 del Reg. CE n. 702/2014, in	
	ragione della subordinazione della loro erogazione allo svolgimento di selezioni	
	seppure non legate a rappresentazioni fisiche dei capi partecipanti, si osserva	
	quanto segue.	
	In disparte la sussistenza o meno del carattere “promozionale” di detti premi,	
	l’elemento che, ad avviso del Collegio, determina comunque una sostanziale e	
	non superabile distonia tra le erogazioni in questione e le prescrizioni di cui	
	all’art. 24 del Reg. UE sono le modalità di quantificazione-erogazione dei premi	
	in argomento, che, prevalentemente sono stati superiori ai 1000 euro con premi	
	ripetuti nei confronti dello stesso allevatore in ragione dei capi di bestiame	
	posseduti (si tratta cioè di n. 442 beneficiari che hanno percepito importi superiori	
	ai 1000 euro e fino a 5000 euro, complessivamente per euro 1.146.789,80 ; mentre	
	n. 300 beneficiari hanno percepito premi superiori ai 5000 euro e fino anche a	
	19.000 per un totale di 2.625.544,8). Tali modalità di determinazione allontanano	
	29	

	le erogazioni in argomento dalla suddetta normativa e determinano una	
	più appropriata qualificazione degli stessi come “aiuti di Stato” economicamente	
	strategici alla zootecnia, ma in quanto tali soggetti alla procedura di preventiva	
	notifica di cui all’art. 108 TFUE, nella misura e per la parte in cui non possano	
	essere esentati neanche con riferimento al Regolamento UE n. 1408/2013 (c.d.	
	regime “ <i>de minimis</i> ”).	
	La violazione dell’art. 24 Reg. UE n. 702/2014 (che è bene ribadire è direttamente	
	applicabile agli Stati Membri), posta in essere con l’erogazione dei premi in	
	argomento, si accompagna alla violazione della Legge Regionale 3 agosto 2016,	
	n. 17, contenente la “ <i>Disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e</i>	
	<i>di sviluppo rurale</i> ” (nel testo vigente dal 24/8/2016 al 30/4/2019), che, dopo aver	
	previsto all’art. 9, c. 1, la concessione di aiuti anche per il tramite delle	
	associazioni di Allevatori, e dopo aver indicato alla lett. e) dello stesso comma gli	
	aiuti “ <i>per l’organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed</i>	
	<i>esposizioni zootecniche, fin al 100 per cento dei costi sostenuti</i> ”, al comma 3 dello	
	stesso art. 9 precisa che “ <i>gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi ai sensi e nei</i>	
	<i>limiti degli articoli 24, 26 e 27 del regolamento (UE) n. 702/2014</i> ”. L’art. 31 della	
	stessa legge rinvia ad una deliberazione della Giunta regionale la previsione dei	
	“ <i>requisiti di accesso, le spese ammissibili e le altre condizioni generali di</i>	
	<i>ammissibilità per gli aiuti previsti dalla presente legge, ivi comprese eventuali</i>	
	<i>condizioni minime di dimensionamento aziendale, reddituali o di produzioni</i>	
	<i>standard e di professionalità, cui subordinare la concessione degli aiuti</i> ”.	
	A ciò ha fatto seguito la deliberazione di Giunta n. 1261 del 23/9/2016,	
	contenente l’“Approvazione delle disposizioni applicative per la concessione	
	degli aiuti per l’organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed	

	esposizioni zootecniche di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) della	
	legge regionale 3 agosto 2016, n. 17", per le quali le difese rappresentano la loro	
	valenza regolamentare. Ebbene le disposizioni applicative in essa contenute,	
	anche a voler riconoscere la loro natura regolamentare, avrebbero dovuto essere	
	conformi alle prescrizioni dell'art. 24 Reg. UE e dell'art. art. 9, c. 3, della L.R. n.	
	17/2016, in ragione, rispettivamente, del principio di primazia delle norme	
	europee e del principio della gerarchia delle fonti normative.	
	Al riguardo si osserva che, mentre la deliberazione di Giunta n. 1137 del	
	26/8/2016 (anch'essa contenente condizioni per la concessione degli aiuti per la	
	partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche) si basava	
	sulle prescrizioni di cui al Reg. UE n. 702/2014 e della L.R. n. 17/2016, la	
	deliberazione n. 1261 del 23/9/2016, per certi profili, si discosta dalla normativa	
	di riferimento. L'art. 5 introduce, infatti, in via innovativa, sia rispetto al Reg. UE	
	sia rispetto alla L.R. n. 17/2016, gli aiuti nell'ambito dei programmi di selezione	
	della specie. La stessa deliberazione, peraltro, non ha stabilito in concreto come	
	tali aiuti dovessero essere articolati, né ha previsto, in armonia con l'art. 24 del	
	Reg. UE 702/2014 e della L.R. n. 17/2016, il contenimento degli aiuti nei limiti	
	previsti dallo stesso art. 24, con ciò lasciando in tale campo ampia libertà di azione	
	all'Associazione degli Allevatori, la quale in realtà è il soggetto che ha	
	provveduto a determinare l'articolazione dei premi per la selezione della specie	
	e, in concreto, la reiterata applicazione degli stessi anche nei confronti del	
	medesimo allevatore in ragione dei capi di bestiame posseduti (v., <i>infra</i> , punto n.	
	6).	
	Per tutte le considerazioni svolte il Collegio ritiene, in conformità a quanto	
	sostenuto dalla Procura, che i "premi genetici" non siano sussumibili nei "premi	

	simbolici” di cui all’art. 24 del Reg. UE 704/2014 e di cui alla all’art. 9, c. 3,	
	della L.R. n. 17/2016.	
	A supporto di detta interpretazione è utile evidenziare come la stessa Regione	
	Valle d’Aosta con Legge Regionale 29 gennaio 2024, n. 1, all’art. 8, c. 1, lett. c),	
	nell’aggiungere la lett. e-bis) all’art. 9, c. 1, della L.R. n. 17/2016, ha stabilito che	
	possano essere concessi aiuti anche per il tramite delle associazioni di Allevatori	
	<i>“per il miglioramento genetico dei capi fino ad un massimo di 1000 euro a</i>	
	<i>impresa agricola per concorso genetico di valorizzazione del bestiame”</i> . Con tale	
	norma, estranea <i>ratione temporis</i> alla fattispecie in esame (e indipendentemente	
	da ogni valutazione di questo giudice sulla compatibilità della norma stessa con	
	l’art. 24 del Reg UE n. 2472/2022, in materia di <i>“aiuti per le misure promozionali</i>	
	<i>a favore dei prodotti agricoli”</i>), la Regione, invero, nel 2024 ha esplicitato con	
	una propria legge le modalità di determinazione dei <i>“premi genetici</i> , allineandole	
	alle dinamiche di determinazione dei c.d. <i>“premi simbolici”</i> di cui all’art. 24 Reg.	
	UE, prevedendo un premio fino ad un massimo di 1000 a impresa agricola,	
	mentre, nella fattispecie in esame il sistema adottato da AREV ancorava il premio	
	a ciascun capo di bestiame con la ripetizione del premio stesso nei confronti della	
	stessa impresa in ragione dei capi di bestiame di razza posseduti; con l’esito, come	
	già evidenziato, che i premi in questione potevano essere determinati in misura	
	ben superiore all’importo di 1000 euro.	
	Peraltro, va ulteriormente sottolineato che la stessa L.R. n. 1/2024, all’art. 8,	
	comma 1, lettera f), ha sostituito il comma 3 dell’art. 9 della L.R. n. 17/2016	
	(dapprima modificato dall’art. 10, comma 1, della L.R. n. 23/2021) stabilendo che	
	<i>“gli aiuti di cui al comma 1, lettere a) b) d) e) e f), sono concessi ai sensi e nei</i>	
	<i>limiti degli articoli 24, 26 e 27 del regolamento (UE) 2022/2472. Gli aiuti di cui</i>	
	32	

	<i>al comma 1, lettera ebis), <u>sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento</u></i>	
	<i><u>(UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo</u></i>	
	<i><u>all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento</u></i>	
	<i><u>dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato</u></i>	
	<i><u>nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013"</u></i>	
	(enfasi aggiunta).	
	Ebbene, l'inserimento della lettera e-bis) nell'art. 9 della L.R. n. 17/2016 e la	
	sostituzione del comma 3 dello stesso art. 9 (già modificato nel 2021), che	
	sottopone gli aiuti per il "miglioramento genetico" ai limiti del c.d. "regime de	
	minimis", dimostrano come la stessa Regione fosse consapevole che il sistema in	
	concreto utilizzato, tramite AREV, per l'erogazione dei contributi agli allevatori	
	("premi genetici") risultasse in palese contrasto con l'art. 24 del Reg. UE n.	
	702/2014, peraltro già direttamente applicabile a tutti gli Stati Membri, come ogni	
	Regolamento Europeo.	
	3.2. Sulla sussumibilità o meno degli aiuti in questione nel Regolamento di	
	esenzione dalla procedura di notifica alla Commissione - Reg. UE 18	
	dicembre 2013 n. 1408 (direttamente applicabile a ciascuno degli Stati	
	membri ex art. 288 TFUE)	
	Acclarata la non conformità dell'erogazione dei "premi genetici" a quanto	
	prescritto dal Reg. UE n. 702/2014 e dalla L.R. n. 17/2016, il Collegio è chiamato	
	a stabilire se il danno risarcibile possa essere quantificato nell'importo	
	determinato dalla Procura contabile nella domanda giudiziale in euro	
	3.999.787,42.	
	In primo luogo, occorre rilevare che l'importo dei "premi genetici" non	
	corrisponde ad € 3.999.787,42, perché detto importo comprende anche la somma	
	33	

	di € 60.721,92 di cui è stata beneficiaria AREV e non i singoli Allevatori – in	
	argomento, v., <i>infra</i> , punto n. 4).	
	Ciò premesso, la circostanza che, secondo l'impostazione accusatoria,	
	l'erogazione degli aiuti in questione avrebbe dovuto essere preceduta dalla	
	preventiva procedura di notifica alla Commissione, che nel caso di specie non c'è	
	stata (sullo specifico profilo si rinvia a quanto già statuito nella sentenza n.	
	4/2025, punto 1), non può, comportare, di conseguenza, la determinazione del	
	danno nell'importo complessivamente erogato dalla Regione ad AREV.	
	Il costruito accusatorio, nella parte in cui ritiene sussistere un danno di cui	
	dovrebbero rispondere gli attuali convenuti, si fonda sulla ritenuta violazione	
	dell'art. 24 del Reg. UE n. 702/2014 e di conseguenza degli articoli 107 e 108	
	TFUE.	
	Ad avviso del Collegio, tuttavia, ai fini della quantificazione del danno, è	
	preliminarmente necessario verificare se “i premi genetici” in questione possano	
	ritenersi, in tutto o in parte, esenti dalla procedura di notifica, con riferimento ad	
	altre norme europee, la cui applicazione alla fattispecie in esame è stata	
	espressamente esclusa dalla Procura nell'atto di citazione. Si tratta, cioè di	
	valutare la sussumibilità o meno degli aiuti in contestazione nel c.d. regime “<i>de</i>	
	<i>minimis</i>” di cui al Reg. UE 1408/2013 (aiuti, questi, esentati, come è noto, dalla	
	preventiva procedura di notifica presso la Commissione Europea), per la quale la	
	Procura si è espressa negativamente nelle pagine 55-56-57-58 dell'atto di	
	citazione, mentre, come già sopra esposto, alcuni convenuti nelle memorie di	
	costituzione in giudizio hanno contestato le considerazioni espresse al riguardo	
	dalla Procura, sollecitando il giudice all'esame della questione (vedi ordinanza n.	
	2/2025).	

	Si tratta, cioè, di verificare se gli importi degli aiuti elargiti siano al disotto degli	
	importi fissati dagli appositi Regolamenti UE in materia di “ <i>de minimis</i> ”. In	
	quest’ultima materia è lo stesso legislatore europeo che presuntivamente ritiene	
	che gli aiuti contenuti nei limiti del c.d. “ <i>de minimis</i> ” siano compatibili con il	
	mercato interno, ossia non incidano sugli scambi tra gli Stati membri, perché tali	
	(per la loro entità) da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza.	
	Ora, se è vero, come evidenziato dal P.M. in citazione, che nel caso concreto la	
	Regione non ha inteso erogare i “premi genetici” con riferimento al regime “ <i>de</i>	
	<i>minimis</i> ”, avendoli ritenuti (seppure erroneamente) sussumibili in quelli di cui	
	all’art. 24 più volte richiamato, e di conseguenza, per tale motivo, non sono state	
	rinvenute dalla Guardia di Finanza le dichiarazioni dei beneficiari di cui all’art. 6	
	del Reg. UE n. 1408/2013, va considerato, tuttavia, che, se gli aiuti erogati	
	dovessero risultare contenuti per i loro importi nell’ambito degli aiuti c.d. “ <i>de</i>	
	<i>minimis</i> ”, essi stessi non potrebbero costituire danno, essendo direttamente il	
	Regolamento europeo a presumere, con la loro sottoposizione ad un regime di	
	esenzione (in ragione della loro entità), che nessun pregiudizio possa derivare alla	
	concorrenza e al mercato interno, alla cui tutela sono dirette le norme di cui all’art.	
	107 e all’art. 108 del TFUE, anch’esse invocate dalla Procura in citazione.	
	Del resto, il P.M. non ha configurato il danno di cui è causa facendo riferimento	
	alla lesione di altri beni o interessi, ma ha giustificato l’azione in ragione del	
	mancato rispetto della procedura di notifica, con richiamo agli artt. 107 e 108	
	TFUE, e, quindi, a tutela della concorrenza e del mercato interno.	
	Va opportunamente chiarito che le finalità che la Regione ha inteso perseguire	
	con l’erogazione dei “premi genetici”, che si giustificerebbero alla luce di tutti	
	gli elementi messi in evidenza dalle difese dei convenuti in ordine alla centralità	
	35	

	dell'attività zootecnica nella Valle d'Aosta, non consentono di per sé	
	l'esclusione del danno configurato nell'atto di citazione. Tutte le argomentazioni	
	sulle quali si sono ampiamente soffermati i difensori, sulla importanza delle razze	
	bovine valdostane ai fini della rilevanza dei prodotti caseari e dell'economia in	
	genere della Regione, non possono determinare comunque, per le considerazioni	
	sopra svolte, l'assimilazione di detti premi negli aiuti di cui all'art. 24 Reg.	
	702/2014, esentati dalla procedura di notifica preventiva alla Commissione.	
	Tanto premesso, nel periodo di riferimento (2018) il Reg. UE n. 1408/2013 (nel	
	testo vigente dal 1° gennaio 2014 al 13 marzo 2019), all'art. 3, comma 2, stabiliva	
	che <i>“l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato</i>	
	<i>membro a un'impresa unica non può superare 15 000 EUR nell'arco di tre</i>	
	<i>esercizi finanziari”</i> . Nel testo vigente dal 14 marzo 2019 al 15 dicembre 2024, il	
	limite non superabile è stato innalzato a euro 20.000,00 (oppure, se lo Stato	
	membro avesse disposto, come l'Italia, di un registro centrale degli aiuti <i>“de</i>	
	<i>minimis”</i> , a euro 25.000,00). Il nuovo art. 3, comma 2, del Reg. UE n. 1408/2013,	
	nel testo vigente dal 16 dicembre 2024, a seguito delle modifiche apportate dal	
	Reg. UE n. 3118/2024 del 10 dicembre 2024, che ha innalzato detto importo a	
	50.000,00 EUR, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni difensori anche nelle	
	memorie difensive prodotte all'esito dell'ordinanza istruttoria n. 2/2025 – come	
	ricordato nella parte in fatto -, non è applicabile retroattivamente alla fattispecie	
	in esame. Né l'asserita retroattività può discendere dal riferimento che alcune	
	difese fanno all'art. 7, comma 3-bis, del Reg. UE 1408/2013, come modificato	
	dal sopra citato Reg. UE n. 3118/2024, in forza del quale <i>«Si ritiene che gli aiuti</i>	
	<i>“de minimis” individuali concessi tra il 1° gennaio 2014 e il 20 dicembre</i>	
	<i>2024, a norma delle disposizioni del presente regolamento applicabili al</i>	

	<i>momento di concedere l'aiuto, non rispettino tutti i criteri di cui</i>	
	<i>all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati</i>	
	<i>dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato»</i>	
	(enfasi aggiunta); si tratta, infatti, di norma (in vigore dal 16 dicembre 2024) che,	
	in continuità con il comma 3 dello stesso articolo (aiuti concessi tra il 1° gennaio	
	2008 e il 30 giugno 2014), prevede il regime di esenzione anche per quelli	
	concessi dal 1° gennaio 2014 al 20 dicembre 2024. Peraltro, la lettera della	
	locuzione utilizzata nell'ambito della disposizione in parola, e cioè, <i>“aiuti “de</i>	
	<i>minimis” individuali concessi tra il 1° gennaio 2014 e il 20 dicembre 2024, a</i>	
	<i>norma delle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento di</i>	
	<i>concedere l'aiuto”</i> non può che evocare la <i>ratio</i> della Commissione di	
	mantenere ferme, per il passato, le regole vigenti al momento di concedere	
	l'aiuto, fra cui, di certo, la soglia del massimale nel triennio.	
	3.2.1. L'esito dell'ordinanza istruttoria n. 2/2025 – Gli aiuti oggetto di causa	
	assimilabili al regime “de minimis”	
	Proprio al fine di verificare se “i premi genetici” oggetto di causa potessero, in	
	ogni caso, risultare contenuti, in tutto o in parte, per i loro importi nell'ambito	
	degli aiuti c.d. “ <i>de minimis</i> ”, con l'ordinanza istruttoria n. 2/2025 si è richiesto	
	alla Procura di “ <i>voler acquisire e trasmettere gli elementi conoscitivi di cui alla nota</i>	
	<i>della Guardia di Finanza del 9/3/2021, prot. n. 74083, in materia di “de minimis” e</i>	
	<i>di voler far conoscere, per ciascuno degli Allevatori beneficiari degli aiuti in</i>	
	<i>contestazione (n. 1133, come elencati nella Determinazione dirigenziale</i>	
	<i>rieepilogativa n. 7085 del 10/12/2018), l'importo degli aiuti concessi agli stessi a</i>	
	<i>qualsiasi titolo per ciascuno degli anni 2016-2017-2018, ed il totale del relativo</i>	
	<i>triennio secondo le indicazioni del Reg. UE n. 1408/2013, anche avvalendosi della</i>	
	37	

	<i>consultazione dei relativi registri (RNA e SIAN); a tal fine si allega alla presente il</i>	
	<i>prospetto da completare con i dati richiesti (Alleg. n. 1 che costituisce parte</i>	
	<i>integrante della presente ordinanza)” (punto n. 1 dell’ordinanza).</i>	
	E ciò in quanto la Guardia di Finanza, Nucleo di polizia economico-finanziaria di	
	Aosta, nella fase istruttoria che ha preceduto l’atto di citazione, aveva acquisito	
	elementi anche in ordine alla tematica riguardante gli aiuti ricadenti nel c.d. regime	
	“ <i>de minimis</i> ” di cui al Reg. UE 1408/2013, come si evince dalla nota trasmessa alla	
	Procura contabile in data 9/3/2021, prot. n. 74083, dove si legge: “ <i>Nel corso del</i>	
	<i>controllo i militari operanti hanno riscontrato che numerosi allevatori hanno</i>	
	<i>superato tali soglie e pertanto non potrebbero rientrare nel regime “aiuti de</i>	
	<i>minimis”. Se richiesto questo Reparto è in grado di fornire dati dettagliati in merito”.</i>	
	Orbene, al riguardo, nel riscontro all’ordinanza istruttoria in parola, la Guardia di	
	Finanza, in forza di delega conferita dalla Procura contabile, ha provveduto a	
	fornire, debitamente compilato, il file riepilogativo dei contributi concessi, a	
	qualsiasi titolo, agli Allevatori di cui alla Determinazione dirigenziale n. 7085 del	
	10/12/2018 sopra citata nel triennio 2016-2017-2018 (triennio di riferimento	
	secondo le indicazioni offerte dallo stesso Reg. UE 1408/2013), da cui è emerso	
	che, su n. 1133 Allevatori che hanno ricevuto i contributi dalla Regione tramite	
	AREV (c.d. premi “genetici”) nell’anno 2018, n. 761 Allevatori hanno ricevuto,	
	ciascuno, nel triennio 2016-2018 complessivamente meno di euro 15.000,00	
	(considerando tutti i contributi corrisposti ad ognuno di essi a qualsiasi titolo,	
	compresi quelli erogati da AREV), risultando così assimilabile il relativo	
	contributo ricevuto dalla Regione tramite AREV nell’anno 2018 (premi genetici),	
	oggetto di causa, al regime “ <i>de minimis</i> ” e, quindi, sottratto dall’obbligo della	
	preventiva notifica alla Commissione; mentre i restanti n. 372 Allevatori hanno,	
	38	

	ciascuno, ricevuto nel triennio 2016- 2018 contributi, a qualsiasi titolo,	
	complessivamente maggiori ad euro 15.000,00 , e, pertanto, i contributi ricevuti	
	nell’anno 2018 da AREV non possono risultare esentati ai sensi del Regolamento	
	europeo sul “ <i>de minimis</i> ”.	
	In particolare, poi, la Sezione ha calcolato che l’ammontare complessivo dei	
	contributi ricevuti dagli Allevatori in parola, quindi entro il “ <i>de minimis</i> ” nel	
	triennio di riferimento (2016-2018), e versati dalla Regione tramite AREV (premi	
	genetici), per l’anno 2018, corrisponde a euro 1.054.558,30 ; detto importo,	
	pertanto, rientrante nel regime “ <i>de minimis</i> ”, e, quindi esentato in forza del Reg.	
	UE 1408/2013, va sottratto dall’importo complessivo del danno oggetto di causa	
	(euro 3.999.787,42), che, pertanto, a seguito di tale decurtazione, risulta	
	ammontante a euro 2.884.507,20 (al netto dell’importo versato ad AREV e	
	trattenuto da questa per l’organizzazione delle manifestazioni zootecniche – euro	
	60.721,92 – v., <i>infra</i> , il punto successivo).	
	In argomento, come già ricordato nella parte in fatto, alcune difese dei	
	convenuti, con specifico riferimento alla documentazione prodotta dalla Guardia	
	di Finanza a riscontro dell’ordinanza istruttoria, hanno eccepito che – esclusa ogni	
	contestazione sugli importi rappresentati nel riscontro fornito (come è stato	
	precisato durante l’udienza pubblica del 29/10/2025) - nell’elaborazione operata	
	dalla medesima vi sarebbe, tuttavia, un errore di fondo, in quanto agli aiuti	
	ottenuti dagli Allevatori in regime di “ <i>de minimis</i> ” agricolo (quelli di cui al	
	Regolamento n. 1408/2013 e al Regolamento n. 316/2019, che sono desumibili	
	dalla Banca dati SIAN – “Sistema Informativo Agricolo Nazionale”) sono stati	
	aggiunti e sommati gli aiuti ottenuti dagli Allevatori in regime “ <i>de minimis</i> ”	
	generale (quelli di cui al Regolamento n. 1407/2013, che sono desumibili dalla	

	banca dati RNA – “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”); con la	
	conseguenza, quindi, che ogni sfioramento del massimale, laddove dipendente	
	dall’indebito computo nel triennio di riferimento (2016-2018) degli aiuti erogati	
	in “ <i>de minimis</i> ” generale non potrebbe, secondo tale ricostruzione, essere preso	
	in considerazione né ai fini dell’assoggettamento a recupero né ai fini della	
	correlabilità ad un eventuale danno erariale (difese convenuti Cugnod, Mauro,	
	Savoye; nello stesso senso anche la difesa del convenuto Guichardaz).	
	In particolare, sul punto, la difesa del convenuto Guichardaz fa riferimento ad	
	alcuni importi indicati nelle colonne di cui al registro “RNA” (ad es., le righe 345,	
	448, 538 e 996) delle tabelle sub allegato 01a), che parrebbero estranei rispetto	
	agli importi erogati nel settore agricolo, di cui, invece, al registro “SIAN”.	
	In tema, il Collegio ha proceduto nelle dovute verifiche, anche al fine di valutare	
	l’incidenza di tali voci nella ricostruzione sopra operata; a seguito di tali verifiche,	
	è risultato che, anche a volere non considerare le voci degli aiuti di cui al registro	
	RNA (“ <i>de minimis</i> ” generale e non agricolo) sottraendole dagli importi del	
	<i>quantum</i> ricevuto nel triennio di riferimento – 2016-2018 -, trattandosi, di fatto,	
	di poche voci che possono incidere effettivamente sul conteggio complessivo	
	(fermo il massimale considerato applicabile nel triennio di riferimento di euro	
	15.000,00) – e precisamente si tratta delle posizioni degli Allevatori di cui ai nn.	
	342, 623, 981, 993 della tabella prodotta dalla Guardia di Finanza (in parte	
	corrispondenti a quelle evidenziate nella memoria del convenuto Guichardaz, e	
	cioè quella della riga 345 – corrispondente alla posizione n. 342 – e quella della	
	riga 996 – corrispondente alla posizione n. 993) -, l’importo complessivo dei	
	premi c.d. “genetici” erogati da AREV nell’anno 2018, espunte anche tali	
	posizioni degli Allevatori che nel triennio 2016-2018 hanno ricevuto meno di	

	euro 15.000,00, passa, quindi, da euro 2.884.507,20 a euro 2.872.192,20 (con	
	una minima differenza di euro 12.315,00) e, conseguentemente, l'importo da	
	sottrarre al danno perché rientrante nel regime “ <i>de minimis</i> ” (agricolo) passa da	
	euro 1.054.558,30 a euro 1.066.873,30 (e anche il numero degli Allevatori che,	
	complessivamente, hanno ricevuto meno di euro 15.000,00 nel triennio 2016-	
	2018, considerando il regime “ <i>de minimis</i> ” (agricolo) e i premi c.d. “genetici”	
	erogati da AREV, passa da n. 761 a n. 765 , aggiungendosi le quattro posizioni	
	sopra indicate, che, non considerando i contributi di cui al registro RNA, risultano	
	aver percepito complessivamente meno di euro 15.000,00 nel triennio 2016-	
	2018).	
	4. L'esito dell'ordinanza istruttoria n. 2/2025 – I rimborsi riconosciuti ad	
	AREV per l'organizzazione delle manifestazioni zootecniche	
	Con riguardo, poi, all'importo di euro 60.721,92 , quale importo di cui è stata	
	beneficiaria direttamente AREV, occorre precisare quanto segue.	
	In relazione all'importo in parola, assegnato all'Associazione AREV (anch'esso	
	compreso nel danno oggetto di domanda giudiziale) e corrispondente alla quota	
	di contributo regionale rimasta in capo all'Associazione stessa (verosimilmente	
	per l'organizzazione degli eventi promozionali di cui all'art. 24 del Reg. n.	
	702/2014 per l'anno 2018), con l'ordinanza istruttoria sopra citata (v. punto n. 2	
	dell'ordinanza) si è ritenuto necessario acquisire l'eventuale ulteriore	
	documentazione esistente afferente alla c.d. “rendicontazione”, tenuto conto che	
	alcuni atti di detta documentazione erano già stati rinvenuti nella memoria	
	dell'Avv. Callà, per il convenuto Savoye - alleg. 25.	
	Si tratta cioè:	
	a) di alcune richieste di rimborso spese dirette ad AREV per asseriti costi	

	sostenuti nell'organizzazione delle Rassegne comunitarie da parte di	
	soggetti locali, quali la “ <i>Société d’Elevage de “Valtournenche”</i> ”, la “ <i>Société</i>	
	<i>d’Elevage de “Pollein”</i> ”, la “ <i>Société d’Elevage de “Issime”</i> ”, la “ <i>Société d’Elevage</i>	
	<i>de “Morgex”</i> ”, la “ <i>Société d’Elevage de “Arnad”</i> ”, la “ <i>Société d’Elevage de</i>	
	<i>“Valpelline”</i> ”, la “ <i>Société d’Elevage de “Saint-Nicolas”</i> ”, per un totale di euro	
	10.500,00;	
	b) di n. 9 fatture emesse nei confronti di AREV da parte della Azienda USL Valle	
	d’Aosta per “attività di assistenza manifestazioni da 118” in relazione ai vari	
	eventi, per un totale di euro 2.030,05;	
	c) spese per l’acquisto di premi in natura per i concorsi da parte: della Soc. coop.	
	“Cofruits” per la vendita di prodotti tipici gastronomici (presumibilmente	
	assegnati ai vincitori delle varie rassegne), della “AS Ricami di Fabro Anouska”	
	per le coccarde promozionali, della “SA.B0.FER” e della Selleria Le Cuir s.n.c.	
	per le campane, per un totale di euro 5.823,12;	
	d) altre spese per l’organizzazione degli eventi da parte: del “Corriere della Valle	
	d’Aosta”, della LG Presse s.r.l., della Publi (in) S.r.l. soc. per la pubblicità degli	
	eventi; della Mondo Verde, di Artigiano edile Pjollaj Gezim e della Vierin per la	
	pulizia delle arene; dell’Ausl VDA per i “Diritti veterinari Bolletta n. 1852 del	
	29/10/2018 Dott. Yeuilla Diego”, del Dott. Stefano Giovenzana per la valutazione	
	morfologia delle capre e della A.N.A.Bo.Ra.Va. per le spese sostenute per la	
	partecipazione degli esperti di razza alle rassegne; del Centro copie e della	
	Gedirama per la stampa delle locandine; della Polisportiva Saint-Christophe per	
	la somministrazione di pasti durante gli eventi; della Bricofer Italia S.p.A. per	
	l’acquisto di cornici; dell’Ausl VDA per “Attività di assistenza manifestazione da	
	118 del 10-20/11/2018 – Rassegna ovini caprina/Mercato tori e torelli - Volontari	
	42	

	del soccorso di Courmayeur”, per un totale di euro 17.318,23 – per un totale	
	complessivo di tutte le voci dalla lett. a) alla lett. d) di euro 35.671,40 .	
	Sempre nell’alleg. 25 sopra richiamato è, inoltre, presente anche un prospetto	
	denominato “Rimborsi Società d’Elevage 2018 liquidati 22/05/2019”, in cui sono	
	inseriti una serie di importi per singola “Società”, per complessivi euro	
	24.696,03 ; prospetto, tuttavia, che appariva privo di documentazione	
	giustificativa a supporto.	
	Orbene, nell’ambito del riscontro all’ordinanza, dalle verifiche della Guardia di	
	Finanza, effettuate direttamente presso gli Uffici di AREV, ove è stata acquisita	
	tutta la documentazione afferente agli importi in parola, rappresentativa delle	
	spese sostenute da AREV medesima per l’anno 2018 ai fini dell’organizzazione	
	delle manifestazioni zootecniche, è risultato che tale documentazione riprende	
	sostanzialmente quella richiamata dall’ordinanza e già prodotta in giudizio dal	
	convenuto Savoye.	
	Più precisamente, rispetto al conteggio di cui all’ordinanza in relazione alle voci	
	di spesa dalla lett. a) alla lett. d) sopra richiamate (importo di euro 35.671,40),	
	dalle verifiche della Guardia di Finanza è emerso che il premio assicurativo	
	pagato dall’AREV all’agenzia assicurativa Reale Mutua per l’“Organizzazione	
	manifestazioni zootecniche 2018”, a copertura della eventuale responsabilità	
	civile, è stato contabilizzato per euro 975,00 (invece che per euro 689,84) – come	
	accertato dall’“uscita risultante dal foglio 19 (pagina 37) dell’estratto conto I trim.	
	2018 intestato all’AREV” (All. n. 08).	
	Le verifiche della Guardia di Finanza hanno, altresì, accertato che il totale delle	
	spese prodotto da AREV, supportato dalle “pezze giustificative” fornite dal	
	convenuto Savoye, e anche acquisite dal Reparto operante, ammontanti secondo	
	43	

	i conteggi di AREV a euro 60.723,34 (importo superiore di euro 1,42 rispetto	
	all'importo delle spese dichiaratamente sostenute nel 2018 di euro 60.721,92), è	
	dovuto alla errata contabilizzazione della fattura AUSL n. 22/2019/945 del 2	
	ottobre 2019 (per attività di assistenza del 118 per le manifestazioni del 10 e 20	
	novembre 2018) dell'importo di euro 529,25, contabilizzata invece per euro	
	600.00 (come risultante dall'annotazione posta manualmente a margine della	
	stessa; in realtà, il documento acquisito, a valere sul pagamento effettivamente	
	eseguito da AREV, registra un'uscita pari all'esatto importo della fattura).	
	Ne deriva, pertanto, tenendo conto delle suddette precisazioni contabili, che	
	l'importo complessivo delle spese sostenute da AREV in relazione	
	all'organizzazione delle manifestazioni zootecniche con riguardo alle voci sopra	
	ricordate dalla lett. a) alla lett. d), a seguito delle verifiche sulle pezze	
	giustificative anche acquisite dalla Guardia di Finanza, ammonta ad euro	
	35.956,56 (invece che ad euro 35.671,40).	
	Quanto, poi, al prospetto denominato "Rimborsi Società d'Elevage 2018 liquidati	
	22/05/2019", contenente l'elenco dei rimborsi riconosciuti ad ogni singola	
	"Società" ai fini dell'organizzazione delle rassegne, per complessivi euro	
	24.696,03 , le verifiche della Guardia di Finanza hanno accertato, a seguito	
	dell'acquisizione di copia degli estratti conto bancari e delle distinte di pagamento	
	rappresentativi delle erogazioni verso le predette "Società", l'effettivo pagamento	
	degli importi in parola alle medesime Società d'Elevage; tuttavia, in data 16	
	giugno 2025, l'AREV ha inoltrato (via pec) al Reparto operante una	
	comunicazione in cui, rispetto all'esibizione delle pezze giustificative, è stato così	
	dichiarato: "(...) <i>Per quanto riguarda la natura dei rimborsi, gli stessi si</i>	
	<i>riferiscono a spese che le Società d'Elevage sostengono in occasione</i>	

	<i>dell’organizzazione logistica delle rassegne. Il Comitato direttivo per</i>	
	<i>uniformità di trattamento ha stabilito un criterio di liquidazione uguale per tutti”,</i>	
	allegando la deliberazione del Comitato direttivo (del 29 gennaio 2018) con cui è	
	stata stabilita l’entità del rimborso stesso, corrispondente a euro 100,00 quale	
	importo fisso da riconoscere ad ogni Società organizzatrice di evento, a cui	
	sommare euro 1,10 per ogni capo (bovino) dell’allevamento (allevatore) associato	
	territorialmente alla Società d’Elevage.	
	Il Collegio ritiene che tale criterio di rimborso, ancorché forfettario, possa,	
	comunque, soddisfare la logica sottesa alle tipologie di spesa riconosciute dal	
	Reg. di esenzione 702/2014, trattandosi, in ogni caso, di rimborsi per	
	manifestazioni effettivamente tenutesi.	
	Ne consegue che l’importo di euro 35.956,56 , per le voci di spesa comprovate	
	dalle pezze giustificative acquisite anche dalla Guardia di Finanza, a cui va	
	sommato l’importo di euro 24.696,03 , quale rimborso alle Società d’Elevage	
	secondo il criterio forfettario sopra descritto, per l’importo complessivo di euro	
	60.652,59 , va sottratto dall’importo del danno oggetto di causa in quanto	
	ricompreso nel Reg. di esenzione n. 702/2014, poiché corrispondente a spese	
	effettivamente sostenute per l’organizzazione di concorsi e rassegne di	
	promozione della razza bovina valdostana, in conformità a quanto previsto dal	
	Reg. medesimo.	
	5. L’esito dell’ordinanza istruttoria n. 2/2025 – L’importo di euro 180.917,96	
	quale somma trattenuta da AREV a vario titolo	
	Con riguardo all’importo di euro 180.917,96 , quale somma che, secondo quanto	
	indicato nell’atto di citazione, sarebbe stata “trattenuta” da AREV, a vario titolo, a	
	valere sui premi per gli Allevatori relativi all’annualità 2018, nell’ordinanza	
	45	

	istruttoria n. 2/2025 è stato richiesto alla Procura contabile di precisare se	
	l'importo in parola sia o meno ricompreso in quello complessivo contestato dalla	
	Procura a titolo di danno - euro 3.999.787,42 - posto che, in base alla Determinazione	
	dirigenziale n. 7085 del 10/12/2018 riepilogativa di tutti i contributi assegnati, la	
	somma di euro 3.999.787,42 risulterebbe corrispondere esclusivamente agli importi	
	ricevuti dai singoli Allevatori più la somma di euro 60.721,92 (<i>rectius</i> – come visto	
	nel punto precedente – euro 60.652,59) rimasta in capo ad AREV.	
	Sul punto, il riscontro della Guardia di Finanza delegata dalla Procura è stato il	
	seguente: <i>“Si rappresenta che l'importo di 180.917,96 Euro è compreso in quello</i>	
	<i>contestato dalla Procura a titolo di danno erariale pari a 3.999.787,42 Euro,</i>	
	<i>corrispondente a quanto complessivamente erogato dalla RAVA ad AREV per l'anno</i>	
	<i>2018”</i> .	
	Preso atto di quanto chiarito dalla Guardia di Finanza delegata dalla Procura, ne	
	consegue che, pertanto, come, in effetti, sembrava potersi evincere anche dalla	
	documentazione prodotta dalla Procura contabile nell'ambito dell'atto di citazione in	
	relazione ad alcune dichiarazioni della stessa AREV (v. pagg. 15-16 del file allegato	
	all'atto di citazione dalla Procura contabile di pagine 495, ove, nel processo verbale	
	del 23 febbraio 2023, il Sig. Edi Henriet, Direttore amministrativo di AREV, dichiara	
	che <i>“uno degli strumenti per incassare le quote associative era trattenerle, previa</i>	
	<i>autorizzazione scritta del socio, dai premi riconosciuti agli allevatori”</i>), tale importo	
	di euro 180.917,96 – ricompreso in quello complessivo oggetto di danno di euro	
	3.999.787,42 - è rimasto in capo ad AREV attraverso le trattenute che a vario titolo	
	la stessa AREV ha applicato al <i>quantum</i> dell'aiuto corrisposto ai singoli Allevatori.	
	6. L'esito dell'ordinanza istruttoria n. 2/2025 – Il “Regolamento Rassegne	
	zootecniche – Concorso regionale per morfologia” e il “Regolamento del	

	concorso nazionale di Razza Valdostana”	
	Dal file allegato dalla Procura contabile di pagine 495 nell’ambito della produzione	
	documentale relativa al giudizio, si aveva notizia di un “Regolamento Rassegne	
	zootecniche - Concorso regionale per morfologia” (Rassegne comunitarie, p. 38 del	
	file)” e del "Regolamento del concorso nazionale di Razza Valdostana" emanato dalla	
	Commissione Tecnica centrale del Libro Genealogico (<i>Concours "Reina dou Lace”</i>	
	e Concorso nazionale del Libro genealogico - p. 54 del file).	
	Pertanto, sempre attraverso l’ordinanza istruttoria n. 2/2025, è stato richiesto alla	
	Procura contabile di voler acquisire copia di tali Regolamenti.	
	Dal riscontro istruttorio fornito dalla Guardia di Finanza, delegata dalla Procura	
	contabile, sul punto è emerso che, a seguito di apposito sopralluogo presso la sede	
	di AREV, è stata prodotta copia del documento intitolato “ <i>Assistenza tecnica nel</i>	
	<i>settore agricolo – Programma regionale concorsi, rassegne e mercati concorso</i>	
	<i>– Libro genealogico della Razza Bovina Valdostana – Libri genealogici e Registri</i>	
	<i>anagrafici della specie ovina e caprina – Anno 2018”,</i> quindi, in sostanza, il	
	Programma delle attività per l’anno 2018, con la specificazione che “ <i>non vi è un</i>	
	<i>regolamento “storico” e d’indirizzo generale e che, invece, quest’ultimo viene</i>	
	<i>formato annualmente nella modalità di cui sopra e conformemente a quanto</i>	
	<i>previsto dalla DGR n. 1216 del 23/09/2016”.</i>	
	Ne consegue, pertanto, che non sono esistenti i Regolamenti indicati ma	
	annualmente viene formato il documento afferente al Programma delle varie	
	attività.	
	7. I “premi genetici” assegnati agli Allevatori da AREV nell’anno 2018 non	
	rientranti nel Regolamento di esenzione n. 702/2014 e non assimilabili al “de	
	minims”; la richiesta di cooperazione con la Commissione europea	
	47	

	Fermo, pertanto, che dell'importo complessivo, oggetto di richiesta di	
	danno erariale da parte della Procura contabile, di euro 3.999.787,42 , solo una	
	parte per l'importo complessivo di euro 2.872.192,20 risulta, come ampiamente	
	sopra esposto, non riconducibile al Regolamento di esenzione n. 702/2014 (v., <i>supra</i> ,	
	punto n. 3.1) e neanche esentabile dalla procedura di verifica della Commissione con	
	referimento al regime “ <i>de minimis</i> ” ai sensi del Regolamento europeo n. 1408/2013	
	(v., <i>supra</i> , punti nn. 3.2 e 3.2.1.), proprio con riguardo a tale importo di euro	
	2.872.192,20 il Collegio ritiene di dover adire la Commissione Europea.	
	Per i “premi genetici” esclusi dall’area dell’art. 24 Reg. 702/2014 e non	
	assimilabili agli aiuti in regime “ <i>de minimis</i> ” - euro 2.872.192,20 - ai fini del	
	presente giudizio e con riferimento all’elemento del danno, è, infatti, rilevante la	
	valutazione della Commissione Europea in ordine alla compatibilità o meno degli	
	aiuti stessi con il mercato interno.	
	La possibilità per il giudice nazionale di rivolgersi, a tal fine, alla Commissione	
	europea trova fondamento nell’art. 29 del Regolamento (UE) 2015/1589 del	
	Consiglio del 13 luglio 2015 recante “modalità di applicazione dell'articolo 108	
	del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione)” (art. 29,	
	primo comma: “ <i>Ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, e</i>	
	<i>dell'articolo 108 TFUE, i giudici degli Stati membri possono chiedere alla</i>	
	<i>Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri</i>	
	<i>su questioni relative all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato”),</i>	
	come attuato prima dalla “Comunicazione della Commissione relativa	
	all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici	
	nazionali (2009/C 85/01)”, punti n. 3.2 – 89 e ss. (v. il punto n. 3.2 – 89: “(...)	
	<i>Considerati gli obblighi incombenti alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10</i>	
	48	

	<i>del trattato CE e dato il ruolo importante e complesso che i giudici</i>	
	<i>nazionali svolgono nell'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato, la</i>	
	<i>Commissione fornisce quindi loro la possibilità di chiedere il suo parere su</i>	
	<i>questioni relative all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato”, e il punto</i>	
	<i>n. 3.2 – 91: “Le questioni che possono formare oggetto di pareri della</i>	
	<i>Commissione includono, tra l'altro: a) se una determinata misura configuri un</i>	
	<i>aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE (...))” e dalla successiva</i>	
	<i>“Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in</i>	
	<i>materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, 2021/C 305/01, punti 5 e</i>	
	<i>5.1.1.2. e ss. (v., il punto 5: “La Commissione deve sostenere i giudici nazionali</i>	
	<i>nell’adempimento del loro ruolo chiave nell’applicazione delle norme in materia</i>	
	<i>di aiuti di Stato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del TUE. Per contro, i</i>	
	<i>giudici nazionali possono chiedere l’assistenza della Commissione quando</i>	
	<i>applicano queste norme nel contesto di una causa pendente. La stretta</i>	
	<i>collaborazione tra i giudici nazionali e la Commissione contribuisce ad</i>	
	<i>aumentare il livello di coerenza e di efficacia nell’applicazione delle norme sugli</i>	
	<i>aiuti di Stato in tutta l’Unione” (n. 100), e il punto 5.1.1.2.: “Conformemente al</i>	
	<i>principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, del TUE, e</i>	
	<i>dato il ruolo cruciale svolto dai giudici nazionali nell’applicazione delle norme</i>	
	<i>in materia di aiuti di Stato, la Commissione offre ai giudici degli Stati membri la</i>	
	<i>possibilità di chiedere il suo parere su questioni pertinenti relative</i>	
	<i>all’applicazione di tali norme” (n. 114) – “(...) I giudici nazionali possono</i>	
	<i>chiedere alla Commissione, tra l’altro: (a) se una determinata misura presenti</i>	
	<i>elementi di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (...))” (n. 115);</i>	
	<i>in punto di cooperazione tra giudici nazionali e Commissione Europea cfr.:</i>	

	Tribunale di Milano sentenza n. 3839/2018 del 4/4/2018; Corte dei	
	conti, Sez. controllo Liguria decisione n. 64/PARI/2020 del 23 luglio 2020 e	
	deliberazione n. 100/PARI/2020 del 23 novembre 2020.	
	Al riguardo, come esplicitato da questa Sezione con la sentenza parziale n.	
	4/2025, << A supporto della ritenuta giurisdizione di questa Corte e della	
	propria competenza a pronunciarsi nella materia del contendere diretta a	
	stabilire se gli aiuti in argomento siano stati o meno erogati in regime di	
	esonazione, va evidenziato che la Corte di cassazione (Cass. Civ. Sez. I, ord. n.	
	33680/2023), con richiamo ad altra pregressa giurisprudenza della Stessa	
	Corte (ordinanza Sez. I, n. 16843 del 25/5/2022) ha avuto modo di affermare	
	che <i>“la valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato</i>	
	<i>interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera</i>	
	<i>sotto il controllo del giudice dell’Unione, con la conseguenza che ai giudici</i>	
	<i>nazionali non è consentito pronunciarsi sul punto (ex plurimis, Corte di</i>	
	<i>giustizia, sentenza 26 ottobre 2016, in causa C590/14P, Dimosia Epicheirisi</i>	
	<i>Ilektrismou AE)”. La Suprema Corte, inoltre, ha aggiunto che “al giudice</i>	
	<i>nazionale è data la possibilità di interpretare la nozione di aiuto di Stato sotto</i>	
	<i>il profilo della verifica fattuale delle condizioni esonerative dello stesso>>.</i>	
	Avendo già questo giudice, con la presente sentenza, provveduto alla verifica	
	circa la sussistenza o meno di condizioni esonerative, si dispone ora con separata	
	ordinanza di adire la Commissione Europea al fine della valutazione della	
	compatibilità o meno con il mercato interno degli aiuti (premi genetici) concessi	
	agli Allevatori per l’anno 2018 dalla Regione Valle d’Aosta tramite	
	l’Associazione AREV per l’importo complessivo di euro 2.872.192,20 .	
	Visto l’art. 102, comma 6, lett. d), c.g.c.	
	50	

[illegible]